

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(239)

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	25	ISTRUZIONE (7 ^a)	43
RIUNITE (<i>Affari costituzionali-1^a e Giustizia-2^a</i>)	25	LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 ^a)	45
RIUNITE (<i>Giustizia-2^a e Finanze e tesoro-6^a</i>) .	31	AGRICOLTURA (9 ^a)	46
AFFARI COSTITUZIONALI (1 ^a)	35	INDUSTRIA (10 ^a)	48
— <i>Sottocommissione pareri</i>	56	— <i>Sottocommissione pareri</i>	57
GIUSTIZIA (2 ^a)		LAVORO (11 ^a)	49
— <i>Sottocommissione pareri</i>	57	IGIENE E SANITÀ (12 ^a)	51
DIFESA (4 ^a)	39	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	55
BILANCIO (5 ^a)	41		

CONVOCAZIONI *Pag.* 58

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente

FANFANI

*La seduta ha inizio alle ore 12.***ESAME DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA**

La Giunta, presa visione dello schema di proposte di modifica del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa predisposto dal comitato ristretto composto dai senatori Carollo, Cifarelli e Galante Garrone, conferisce allo stesso comitato il mandato di prendere gli opportuni contatti con l'analogo organo istituito presso la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati, in vista dell'indispensabile approdo ad un testo uniforme.

Sull'esito dei suddetti contatti il comitato ristretto riferirà successivamente al *plenium* della Giunta.

*La seduta è tolta alle ore 12,25.***COMMISSIONI RIUNITE****1ª (Affari costituzionali)****e****2ª (Giustizia)**

MERCLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne

VIVIANI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Speranza.

*La seduta ha inizio alle ore 17.***IN SEDE REFERENTE**

« **Modificazioni agli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di stato giuridico dei magistrati** » (380), d'iniziativa dei senatori Rizzo ed altri;

« **Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione** » (449), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri;

« **Modifiche alla legge 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a magistrato di Cassazione** » (462), d'iniziativa dei senatori Busseti e Salerno;

« **Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla Magistratura** » (542), d'iniziativa del senatore Viviani;

« **Responsabilità disciplinare e civile dei magistrati ordinari e incompatibilità** » (1082), d'iniziativa del senatore Viviani;

« **Norme sullo stato giuridico, sulle incompatibilità e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e dell'Avvocatura dello Stato** » (1263), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri;

« **Norme sull'ingresso in magistratura, sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati di Stato** » (1421).

(Esame e rinvio).

Il relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore Maffioletti, riferendo anzitutto sul disegno di legge n. 1263, ne rileva il sostanziale parallelismo di impostazione rispetto al progetto governativo, in quanto entrambi si basano sul principio dell'onnicomprendività dello stipendio per tutte le magistrature e del divieto di percepire compensi a qualsiasi titolo per prestazioni svolte per le pubbliche amministrazioni in generale.

Quanto agli aumenti retributivi proposti nel disegno di legge n. 1263, sulla base della erosione dei livelli retributivi in atto (che sarebbero fermi dal 972) — rileva l'inconsistenza di tale motivazione, e si sofferma quindi ad illustrare i miglioramenti conseguiti suc-

cessivamente al 1972, in correlazione ai minori miglioramenti conseguiti nel pubblico impiego in generale.

Ritiene pertanto che la giustificazione per giungere ad un diverso e più adeguato trattamento economico della magistratura debba essere ricercata valutando la specificità della funzione e l'accrescersi dei compiti affidati ai magistrati, e tenendo conto anche della rilevanza di tali funzioni nell'attuale momento, in cui è in gioco la difesa della legalità e del sistema costituzionale. D'altra parte lo stesso superamento della scala gerarchica in cui erano suddivisi i magistrati, e le altre peculiarità della loro posizione, sconsigliano oggi un preciso sistema di aggancio dell'assetto economico dei magistrati a quello di altre categorie del settore pubblico: l'aggancio stabilito dai provvedimenti del 1970 si è infatti deteriorato ben presto, e non ha retto nella sua pratica applicazione. Ciò è accaduto anche a seguito dell'estendersi dei trattamenti per lavoro straordinario nell'ambito della dirigenza statale, che ha travolto il principio dell'onnicomprendività: in sede parlamentare si è cercato di circoscrivere tali tendenze, favorite dal Governo, ma non si è potuto evitare che queste deviazioni deteriorassero ancor più l'agganciamento sopra ricordato, creandosi inoltre una situazione di conflittualità fra tutte queste categorie, così elevate per la qualità dei servizi resi allo Stato ed alla collettività.

D'altra parte, lo stesso superamento dell'assetto rigido e chiuso delle carriere dei magistrati ha avuto riflessi di ordine economico complessivo in base ai quali si è rilevato — nella relazione della Commissione di inchiesta sulla giungla retributiva — una progressiva dislocazione della categoria nelle fasce di reddito più elevato, in percentuali che aumentano con il decorso degli anni.

Per quanto concerne la delegificazione, nella soluzione proposta all'articolo 4 per gli adeguamenti delle remunerazioni al crescere del costo della vita, ritiene che ciò non corrisponda affatto a criteri di politica economica rivolti a combattere l'aumento del processo inflazionistico, nè all'esigenza che sia l'intervento del Parlamento a determinare le scelte relative alla spesa pubblica e a

stabilire le retribuzioni dei pubblici dipendenti anche in rapporto agli interessi generali, alla qualità dei servizi resi ed all'organizzazione dei pubblici uffici. Il relatore Maffioletti si esprime anche in senso nettamente negativo circa il previsto collegamento degli stipendi dei magistrati alla indennità parlamentare (articolo 6) tanto più che il collegamento verrebbe configurato in modo da stabilire un assurdo privilegio per i parlamentari stessi, in contrasto con la situazione generale del Paese.

Passando a considerare il disegno di legge governativo, ritiene che si basi su una visione più organica di quello precedentemente esaminato, e che dia più sicuro fondamento ad una autonoma normativa, riguardante solo i magistrati nella specificità della loro funzione. Tale impostazione giustifica ancor più lo sganciamento retributivo dalle altre categorie di pubblici dipendenti, e d'altra parte impone al Governo stesso di chiarire tempestivamente i propri intendimenti sulla situazione retributiva del pubblico impiego — in presenza di fenomeni di rincorsa salariale — in modo da pervenire ad un'unica visione globale, rispetto agli effetti finanziari diretti e indiretti che discendono dalle proposte avanzate dal disegno di legge n. 1421. Occorre che il Governo fornisca tutti i dati affinché sia possibile un approfondimento della condizione retributiva dei magistrati, in rapporto agli sviluppi retributivi in atto nel Paese ed in relazione alla situazione economico-sociale.

Lo stato d'animo teso, che comprensibilmente esiste fra i magistrati, dipende dallo stato critico in cui versa l'amministrazione della giustizia, dai ritardi e dalle inadempienze dei diversi Governi e dalla mancata riforma dell'ordinamento giudiziario. In proposito si deve tener conto anche dell'attacco allo Stato repubblicano, che colpisce in questa fase i magistrati del settore penale e carcerario: questo attacco richiede però che lo Stato non rinunci alla sua funzione, respinga il piano di disgregazione e operi nel suo ruolo di sintesi unificante, per la quale è necessaria l'opera di riforma e di risanamento dell'Amministrazione della giustizia, nonchè

misure più rilevanti nella politica economica.

Circa la mancata previsione, nel disegno di legge governativo, di un adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, esprime l'avviso che tale problema possa essere affrontato e inserito nel provvedimento, pur tenendo conto dei seri rilievi da lui avanzati alla soluzione proposta nel disegno di legge n. 1263.

Il senatore Maffioletti conclude augurandosi che le Commissioni riunite possano soddisfare le giuste ed indifferibili esigenze della categoria dei magistrati con una soluzione che incontri un ampio consenso nel Paese, e che sia espressione di una comune volontà politica dei partiti della maggioranza, al di sopra di ogni divisione strumentalizzata, per risolvere i problemi della magistratura quali problemi essenziali delle istituzioni repubblicane.

Il relatore per la Commissione giustizia Bausi, riferendo sui disegni di legge nn. 380, 1263 e 1421, ritiene di dover più opportunamente prendere a base del suo esame il progetto governativo, rilevando di volta in volta le particolarità degli altri due disegni di legge. Sottolinea favorevolmente l'organico riassetto dell'accesso alla carriera di magistrato, che viene articolata, con radicale innovazione, nei tre momenti dell'esame concorsuale di ammissione al corso di formazione, dello svolgimento del corso e quindi dell'esame conclusivo. Ritiene tuttavia di dover sottolineare con grave perplessità la casistica prevista dall'articolo 2 in materia di requisiti per la partecipazione al concorso, in quanto alcuni punti di tale casistica renderebbero possibile, e con ampia discrezionalità di valutazione, un sindacato sulla formazione ideologica e politica dell'aspirante, fino a configurare una « censura di opinione ». Esprime inoltre qualche perplessità sulla configurazione della prova colloquiale di cultura generale (articolo 3, terzo comma, lettera a), in quanto non è previsto per essa un punteggio, e più in generale perchè anche in questa sede si eserciterebbe un indebito controllo sulla formazione politica e ideologica.

Sulla soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario esprime parere favorevole, tuttavia fa presente che devono essere ancora forniti in merito dal Governo dati statistici chiaramente interpretabili, non essendo tali quelli trasmessi in sede di esame del disegno di legge n. 380 presso la 2^a Commissione (che prevede la stessa soppressione). Rileva inoltre che la soppressione in questione produrrebbe di per sè inammissibili disparità di trattamento, in relazione all'anzianità, fra i magistrati, disparità che vengono affrontate dai disegni di legge nn. 1263 e 380, prevedendo tuttavia un onere finanziario non indifferente: ciò deve indurre il legislatore a riconsiderare tale problema in sede di esame e valutazione delle tabelle degli stipendi previste dai due disegni di legge.

Passando a considerare il problema del trattamento economico nella sua parte essenziale, rileva che il disegno di legge governativo propone una sostanziale revisione delle tabelle attuali, senza tuttavia toccare il problema degli adeguamenti al crescere del costo della vita. Il disegno di legge n. 1263 prevede aumenti mediamente superiori a quelli di cui al progetto governativo, nonché un adeguamento al crescere del costo della vita. Il disegno di legge n. 380 infine prevede (oltre ad una compensazione alla soppressione degli aggiunti avente effetti da considerare con cautela, come sopra accennato) aumenti biennali illimitati nella misura del 2,50 per cento (articolo 4).

Il relatore Bausi desume da tali proposte, nel loro reciproco combinarsi, una preoccupante complessità del problema, anche per le ripercussioni che ogni sua soluzione viene ad avere sulle retribuzioni del pubblico impiego in generale. Ritiene quindi che il problema debba essere esaminato anche sulla base dei dati sugli stipendi dei magistrati già trasmessi dai Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, ma soprattutto attribuisce la massima importanza ad una giusta soluzione del problema dell'adeguamento al costo della vita, per il quale vi è una indubbia tensione fra i magistrati e che tuttavia non può assolutamente essere risolto con il criterio particolare e del tutto anomalo proposto nel di-

segno di legge n. 1263. Ritiene invece il relatore Bausi che si debba pervenire, sull'adeguamento al costo della vita, ad una soluzione in armonia con quella in vigore nel pubblico impiego, tenendo conto al tempo stesso, con una ponderata ricerca di valori medi, dei nuovi assetti raggiunti nel pubblico impiego, anche sul problema dello straordinario.

Per quanto concerne la soluzione adottata nel disegno di legge governativo in materia di incompatibilità (articolo 28), ritiene che sia approvabile e che tuttavia occorrerebbe un maggior rigore, prescrivendo un assoluto divieto di percepire emolumenti al di fuori dello stipendio, e di svolgere attività estranee a quella giurisdizionale. In proposito rileva che l'autonomia e l'indipendenza che la Costituzione conferisce alla magistratura non può essere considerata un privilegio, fintanto che però coloro che ne fanno parte svolgano la funzione giudiziaria: il rapporto fra la qualifica di magistrato e la funzione giudiziaria è fondamentale e deve essere ripristinato in tutta la sua severità.

Osserva quindi che, d'altra parte, i magistrati giustamente lamentano i gravi difetti di organizzazione del lavoro e nelle strutture materiali, che impediscono loro, oggi, di svolgere serenamente la propria attività: il Ministro deve assumere in proposito chiare responsabilità. Deve tuttavia sottolineare come assuma un uguale rilievo la funzione del Ministro in sede di responsabilità disciplinare: in proposito ribadisce la necessità che sia rispettato l'articolo 107 della Costituzione, specialmente tenendo conto delle troppe scarcerazioni per decorrenza dei termini.

Il relatore Bausi conclude affermando che i disegni di legge in esame, opportunamente modificati, potranno consentire di pervenire a risultati soddisfacenti, e con auspicabile sollecitudine.

Il senatore Lugnano, riferendo alle Commissioni riunite sul disegno di legge n. 542, dichiara di approvare lo spirito che informa la proposta, in quanto diretta a impedire che magistrati « non conformisti » rispetto alle linee dell'*establishment* giudiziario e po-

litico continuino ad incontrare seri ostacoli nell'accesso ai posti-chiave della magistratura. Il rimedio del criterio dell'anzianità previsto nel disegno di legge, ma soprattutto quello della rotazione (articolo 2) potrebbero inoltre impedire il formarsi di posizioni personali di potere, assolutamente inaccettabili nell'amministrazione della giustizia. Ritiene approvabile anche la previsione di una dispensa dal servizio per malattia o per altra causa che privi dell'idoneità all'esercizio delle funzioni (articolo 4.) Si sofferma quindi a chiarire le difficoltà emerse in sede di esame del disegno di legge presso la 2ª Commissione, particolarmente essendo stati mossi rilievi al criterio della anzianità che, avendo avuto già una certa attuazione, non avrebbe dato risultati confortanti. Nell'intesa che debbano essere acquisiti dal Governo dati precisi per l'esame di tale proposta, già chiesti a suo tempo, conclude riconfermando il proprio avviso favorevole al disegno di legge n. 542, quale anticipo di tendenze che dovrebbero affermarsi nell'ordinamento giudiziario.

Il relatore Beorchia, riferendo alle Commissioni riunite sui disegni di legge nn. 449 e 462, chiarisce le incongruenze lamentate in sede di applicazione della legge 20 dicembre 1973, n. 831: la virtuale equiparazione, fatta all'articolo 21, fra i magistrati che hanno riportato giudizio sfavorevole e quelli che non hanno partecipato allo scrutinio, è sembrata ingiusta ai presentatori dei disegni di legge in esame, in quanto sembrerebbe punitiva nei confronti di questi ultimi magistrati. Il relatore Beorchia ritiene che il problema posto con i due disegni di legge sia collegato con la regolamentazione dello stato giuridico dei magistrati, di cui al disegno di legge governativo, e che pertanto debba essere mantenuto l'abbinamento dell'esame con quello di quest'ultima proposta.

Il senatore Agrimi riferisce sul disegno di legge n. 1082, chiarendo preliminarmente che l'aggravamento dell'ordine del giorno odierno, in seguito all'inserimento di tale disegno di legge, qualunque valutazione si possa fare in proposito, risale ad una sua personale posizione già dichiarata in sede di Commissione giustizia, in quanto egli ritiene

che proprio la tensione creatasi oggi fra la opinione pubblica e politica, da un lato, e la magistratura dall'altro, obblighi ad includere il tema della responsabilità disciplinare e civile dei magistrati nell'esame delle proposte di legge concernenti l'aumento delle remunerazioni dei magistrati stessi. Rileva d'altra parte con soddisfazione come la Commissione giustizia, nonchè la Presidenza del Senato, abbiano condiviso tale punto di vista.

Osserva poi che nel momento presente è assai opportuno un esame globale dei problemi della magistratura, ed in particolare del suo stato giuridico, anche da parte della 1^a Commissione, per la sua specifica competenza sull'ordinamento generale dello Stato: in tal senso è pienamente da approvare l'abbinamento di tutti i disegni di legge oggi in esame. Sempre in tale contesto, lamenta che da parte di alcuni ambienti, fra cui anche la Associazione nazionale magistrati, si preferisca evitare questo esame organico del problema, stralciando dalla discussione tutto quanto non si riferisca alla situazione economica dei magistrati, mentre lodevolmente il Governo stesso, con il disegno di legge n. 1421, presenta un progetto organico, anche se ad esso dovrebbero recarsi opportune integrazioni. In proposito ritiene che il Parlamento non debba lasciarsi influenzare da agitazioni nella categoria dei magistrati che se pur lamenta, forse a ragione, inadeguatezze retributive, non può essere assimilata a coloro che ricorrono all'arma dello sciopero per il soddisfacimento dei bisogni vitali più elementari. Ritiene pertanto che si debbano esaminare le proposte all'ordine del giorno con la dovuta calma e ponderazione, integrando il progetto governativo con quelle innovazioni, contenute negli altri disegni di legge, che risultino necessarie. Fra tali innovazioni ritiene che si debbano considerare come di particolare rilievo quelle proposte con il disegno di legge n. 1082, che dovrebbero pertanto essere inserite nel progetto governativo — sia pure con rettifiche e miglioramenti che si riserva di proporre — tenendo conto che un riassetto globale, includente anche la materia della responsabilità, si impone per i magistrati, posto che ad altre categorie si è subordinato ogni aumento di retribuzione

alla riconsiderazione delle rispettive situazioni in quadri più ampi.

Ritiene soprattutto che il dettato dell'articolo 28 della Costituzione, che stabilisce la responsabilità dei pubblici funzionari, debba valere anche per i magistrati, pur con le cautele inerenti alla salvaguardia della loro autonomia: non può comunque asserirsi che debbano essere considerati come « irresponsabili », ovvero che il renderli responsabili rechi inevitabile pregiudizio alla loro indipendenza.

Passando a considerare il contenuto del disegno di legge, osserva anzitutto, quanto alla responsabilità disciplinare, che l'attuale normativa (articolo 18) del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, preclude un efficace accertamento di tale responsabilità, mentre al tempo stesso potrebbe prestarsi ad un eccessivo, inammissibile sindacato sul comportamento del magistrato. Ritiene d'altra parte che la responsabilità disciplinare dei magistrati non debba essere valutata alla stessa stregua, per quanto concerne le conseguenze sulla autonomia, di quella dei pubblici dipendenti in generale, dato che l'attuazione di essa non è affidata al principio gerarchico, bensì alla sola competenza del Consiglio superiore della magistratura. Circa la casistica degli illeciti disciplinari di cui all'articolo 3, ritiene di poterla approvare, salvo per quanto concerne la lettera o), che quale norma di chiusura ripeterebbe la genericità della normativa attuale. Si dichiara favorevole anche alla configurazione degli illeciti commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie (articolo 4) nonchè alla riduzione a tre delle sanzioni disciplinari (articolo 5). Sottolinea quindi con particolare soddisfazione l'attribuzione della competenza a promuovere l'azione disciplinare al solo Ministro di grazia e giustizia, con esclusione quindi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Approva infine la susseguente normativa sul procedimento disciplinare, in quanto tendente a togliere, doverosamente, a tale materia il carattere di *ius* particolare.

Passando a considerare la responsabilità civile (titolo IV del disegno di legge) condivide la necessità della autorizzazione preven-

tiva all'azione di responsabilità, attribuita al Consiglio superiore della magistratura, in quanto costituisce una cautela necessaria per porre al riparo i magistrati (e ciò sarebbe auspicabile anche per altri pubblici funzionari) da attacchi strumentalizzati di ogni genere. Quanto alla innovazione di sostanza, costituita dall'includere la colpa grave quale presupposto per il sorgere della responsabilità civile, dichiara di essere pienamente favorevole, in quanto opportuna equiparazione alla situazione giuridica vigente per le altre professioni implicanti particolari difficoltà (articolo 2236 del codice civile), ma soprattutto tenendo conto dei casi, che purtroppo si lamentano, di gravi illegittime lesioni alla libertà personale dei cittadini, per le quali indubbiamente i magistrati dovrebbero rispondere sulla base di una normativa più incisiva di quella attuale: al riguardo osserva inoltre che la responsabilità solidale dello Stato (ultimo comma dell'articolo 20) viene incontro opportunamente all'eventualità, non infrequente, che i danni in questione siano assai rilevanti. Si sofferma quindi favorevolmente sulle minori innovazioni, in tema di incompatibilità (titolo V) e sulle corrette normative proposte per la correlazione del disegno di legge alle norme vigenti e per le necessarie abrogazioni.

Il senatore Agrimi conclude esprimendo l'auspicio che il delicato ma essenziale tema della responsabilità dei magistrati venga incluso nella normativa che le Commissioni si apprestano ad elaborare sulla base della proposta governativa, tornando a ribadire che il Parlamento non deve cedere ad agitazioni sindacali non del tutto giustificate, dovendosi invece accettare prolungamenti dell'esame dei disegni di legge, quando sono necessari per non incorrere nella grave censura di aver approvato normative non serie.

Il presidente Viviani, premesso che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni avevano manifestato l'avviso che convenisse rimettere ad altra seduta l'inizio della discussione generale, dichiara che in proposito sono comunque arbitre le Commissioni stesse.

La senatrice Giglia Tedesco Tatò, in relazione alla circostanza che l'Associazione nazionale magistrati notoriamente ha avuto

contatti con il Governo, propone che si faccia richiesta alla Presidenza del Senato per un'audizione di tale Associazione.

Il presidente Viviani fa presente che tale proposta non può essere messa in discussione, in quanto l'Associazione nazionale magistrati potrebbe essere sentita, a termini di regolamento, soltanto nell'ambito di una eventuale indagine conoscitiva, che le Commissioni decidessero di promuovere ai sensi dell'articolo 48.

Il senatore De Carolis dichiara di ritenere inopportuna un'indagine conoscitiva, che ritarderebbe assai l'iter dei disegni di legge, con pregiudizio degli interessi dei magistrati stessi. Circa l'ordine dei lavori delle Commissioni riunite, riterrebbe opportuno concentrare l'esame sul progetto governativo, nel quale appaiono selezionati i problemi più urgenti sia di stato giuridico che di carattere economico. In tal senso, i presentatori degli altri disegni di legge potrebbero forse rinunciare a taluna delle iniziative legislative proposte.

Il presidente Viviani avverte che, sulla base del Regolamento, tali decisioni, da prendersi comunque successivamente alla discussione generale, possono consistere nell'elaborazione di un testo unificato, oppure nell'esame del disegno di legge n. 1421 con conseguente proposta all'Assemblea di assorbimento degli altri disegni di legge, tranne ovviamente quelli che venissero ritirati, in relazione al suggerimento del senatore De Carolis.

Il senatore Guarino, dopo aver dichiarato di condividere pienamente la posizione del Presidente, afferma di avere perplessità circa un'indagine conoscitiva, che dovrebbe essere estesa ben al di là dell'audizione della sola Associazione nazionale magistrati, e nell'ambito della quale risulterebbe assai opportuno acquisire, tramite il Governo, un parere del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene, conclusivamente, più opportuno e più rapido affrontare subito la discussione generale, e predisporre una Sottocommissione per l'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore De Matteis, premesso che non dovrebbe essere nemmeno presa in consi-

derazione, ai fini delle decisioni delle Commissioni riunite, l'ipotesi di uno sciopero dei magistrati, propone il rinvio dell'inizio della discussione generale. Circa un'eventuale indagine conoscitiva, si esprime in senso contrario, sia per la dilazione che recherebbe ai lavori, sia per la sua inutilità, trattandosi di acquisire elementi di informazione e documentazione che sono già ben conosciuti dai commissari.

Si decide infine di rinviare l'inizio della discussione generale a mercoledì 29 novembre, in seduta antimeridiana e pomeridiana.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi mercoledì 29 novembre, alle ore 10 e alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per la repressione dei reati previsti dalle leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto » (1374).

(Esame e rinvio).

Il relatore per la Commissione giustizia, senatore Rosi, afferma anzitutto che il combattere l'evasione fiscale costituisce uno dei principali obiettivi che il Governo si è posto con le dichiarazioni programmatiche del 16

marzo 1978. Ritiene tuttavia ancor più importante l'esigenza di fondo di realizzare il dettato della Costituzione, sancito nell'articolo 3 in relazione all'articolo 53, per il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ed in particolare anche in quanto contribuenti. Ritiene, d'altra parte, più che scontata la realtà dell'evasione e delle sue dimensioni preoccupanti, senza necessità di soffermarsi a lungo su tale presupposto, che ha dato origine all'iniziativa legislativa del Governo: un'iniziativa che risponde pienamente al presente momento storico, alla realtà di questi giorni, perchè vuole incidere su una fra le piaghe maggiori che affliggono la nostra società.

Dopo essersi soffermato a descrivere in dettaglio la normativa proposta, afferma la necessità di tener conto della problematica emersa nei vivaci dibattiti suscitati dalla normativa stessa, perchè se il legislatore vuol creare una spinta psicologica all'osservanza dell'obbligo tributario — senza la quale le norme scritte non bastano a realizzare la riscossione dei tributi — deve operare in profondità, con ampiezza ed ocularità di considerazioni, in modo da non varare un provvedimento che sia fonte di confusione ed incertezza, destinato a vanificare l'intento stesso che ci si propone, con grave danno anche per la credibilità delle istituzioni. Si tratta dunque di accertare con la massima attenzione — prosegue il relatore — se il provvedimento in esame è idoneo al conseguimento dell'intento.

In proposito osserva anzitutto che la previa necessità di un accertamento definitivo (in sede di giurisdizione amministrativa) del reato tributario — necessità che costituisce fino ad oggi un caposaldo della nostra legislazione tributaria, è determinata dalla peculiarità e complessità delle forme impositive e dei presupposti dei diversi tributi: la determinazione dell'imponibile implica valutazioni e giudizi estimativi che richiedono sovente una specifica competenza, per garantire la quale si è creato un particolare tipo di contenzioso, che oggi risponde alle caratteristiche del rapporto tributario concernente le imposte sui redditi. Il diritto costituzionale del contribuente ad una tutela

giurisdizionale adeguata è garantito quindi, oggi, attraverso la possibilità di adire organi giurisdizionali specificamente competenti: la innovazione proposta con il disegno di legge n. 1374 incide su tale sistema di garanzie per il contribuente; inoltre, rimettendosi al giudice penale la possibilità di dirimere la controversia sul *quantum* dell'imposta dovuta e di giudicare quindi della legittimità dell'atto dell'amministrazione finanziaria, innova profondamente nel consolidato sistema attuale, che trova fondamento nella tradizionale ripartizione di competenze fra i diversi organi giurisdizionali.

Il relatore Rosi rileva inoltre una disparità di trattamento non ragionevolmente giustificabile, fra i contribuenti che abbiano o meno di assolvere in tutto o in parte il loro debito tributario, a seconda che l'ammontare dell'evasione superi o meno la cifra di cinque milioni: solo se tale cifra è superata infatti ne consegue l'ipotesi di reato e pertanto i contribuenti si troverebbero a dover far valere le loro ragioni innanzi al giudice penale, senza subire quindi quelle limitazioni all'onere probatorio che sono stabilite dalle norme di procedura per lo svolgimento del processo innanzi alle commissioni tributarie. Il legislatore dovrebbe tener conto della preoccupante eventualità che tale discriminazione conduca a pronunce di incostituzionalità del procedimento innanzi alle commissioni tributarie.

Afferma inoltre che l'attuale pregiudizialità dell'accertamento definitivo (in sede di commissioni tributarie) è collegata anche alla non sempre certa e inequivoca definizione, nelle complesse normative tributarie, delle fattispecie costituenti reato: prima di prescindere da tale pregiudizialità occorrerebbe quindi definire più chiaramente le fattispecie di reato, ed in particolare precisare i concetti di incompletezza e infedeltà della dichiarazione, tenendo conto che la complessità delle regole stabilite per la determinazione dei redditi, e specialmente per il reddito dell'impresa, conduce molto facilmente ad inosservanza o ad errata interpretazione di queste stesse regole. Al tempo stesso occorre rilevare che le disposizioni di legge in questione, venendo ad inte-

grare la fattispecie del reato, non possono configurarsi come norme di legge diverse da quelle penali, con l'effetto che l'errore di interpretazione di una di tali norme non escluderebbe la punibilità penale. In tal senso indica come particolarmente suscettibili di incertezze e dubbi interpretativi le norme tributarie che attengono alla determinazione dei costi e dei ricavi, al calcolo delle plusvalenze, alla imputazione ai singoli periodi di imposta delle componenti attive e passive del reddito.

Si sofferma quindi su una imperfezione riscontrata all'articolo 3, quarto comma, per l'inconveniente che deriverebbe dal mancato ricorso alle commissioni tributarie da parte del contribuente, quando questi sia stato sottoposto a procedimento penale. Ulteriori difetti nella normativa, che richiederebbero opportune precisazioni da parte del legislatore, riscontra il relatore all'articolo 5, terzo comma, che conferisce anche all'Amministrazione finanziaria la facoltà di proporre appello e ricorso per Cassazione contro la sentenza di condanna, incluse le disposizioni di essa che definiscono la controversia tributaria: tale norma non dovrebbe essere intesa nel senso che l'Amministrazione finanziaria possa impugnare la sentenza anche sotto il profilo della sussistenza del reato.

In relazione alla circostanza che l'ufficio finanziario che abbia notificato avviso di accertamento dal quale emerge reato ha ovviamente l'obbligo di fare rapporto al pubblico ministero, si pone il problema se il funzionario dell'amministrazione finanziaria che procede all'accertamento agisca anche come ufficiale di polizia giudiziaria. In caso di risposta affermativa (l'ipotesi più convincente) ne consegue che gli elementi di prova acquisiti in tale procedimento amministrativo possono rappresentare elementi di prova ai fini della sussistenza del reato, e pertanto nel corso del procedimento dovrebbero essere osservate le norme del codice di procedura penale che impongono la presenza di un difensore in caso di accessi, ispezioni e verifiche. Tali necessità potrebbero però sconvolgere la procedura di accertamento tributario così come prevista dalle norme concernenti le

imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, recandosi in particolare un grave intralcio all'azione accertatrice degli uffici, e in definitiva un serio pregiudizio alla realizzazione della pretesa tributaria dello Stato. Rileva infine che, secondo alcuni, la determinazione di violazioni finanziarie oltre il limite che configura il reato può convertirsi in una vera e propria scelta del giudice, anche se involontaria, con violazione dei diritti del contribuente. Il relatore conclude, sui problemi da ultimo menzionati, affermando che non si tratta di attestarsi su istintive posizioni di difesa del cittadino, ma di concorrere correttamente, realisticamente e consapevolmente alla formulazione di una legge i cui effetti siano poi legittime aspettative di tutti.

Passando a considerare le norme di attuazione pratica, nel disegno di legge, del nuovo sistema, accenna alle critiche mosse da taluni alla limitazione della competenza ai tribunali sede di corte di appello o di sezioni di corte di appello: ai vantaggi per quanto concerne la specializzazione si contrapporrebbero i rallentamenti dipendenti dal rilevante numero dei procedimenti. Circa il potenziamento previsto dell'organico dei magistrati, esprime perplessità sulla congruità dell'aggiunta di 300 nuovi magistrati, che oltre a tutto entrerebbero in carriera con una inevitabile dilazione di tre o quattro anni, mentre già oggi vi è grave carenza del personale di magistratura. Si sofferma infine sulla necessità di affrontare adeguatamente il problema delle strutture e dei mezzi materiali, che già oggi sono carenti: conclude affermando che la magistratura, alla quale si deve riconoscere il merito dei buoni propositi, potrà adempiere a tali nuovi compiti solo se sarà posta in condizione di assolverli con l'ausilio di valida collaborazione e di idonei strumenti di lavoro.

Prende quindi la parola il senatore Beorchia, relatore per la 6^a Commissione.

L'oratore rileva anzitutto come il problema dell'evasione fiscale abbia assunto un tale rilievo da richiedere precise iniziative e, una volta accertata l'indubbia e comune volontà politica di attuare completamente l'articolo 53 della Costituzione, afferma che oc-

corre impostare una strategia globale per combattere l'evasione. Ciò richiede, tuttavia, l'adozione di provvedimenti e misure di natura e caratteristiche diverse: ad esempio la 6^a Commissione ha già potuto constatare, con l'inizio dell'indagine conoscitiva sull'evasione fiscale, l'insufficienza dell'attuale organizzazione finanziaria, la carenza di personale qualificato, la modestia delle strutture e l'inadeguatezza di molte procedure.

Il senatore Beorchia ricorda quindi che le recenti riforme in materia tributaria sono state caratterizzate da un mutamento di prospettiva: dall'accertamento nell'ufficio finanziario si è passati al « decentramento nel contribuente »; la responsabile partecipazione del cittadino-contribuente e la sua denuncia di un imponibile risultante da dati certi avrebbero dovuto, quindi, consentire un più sollecito e rigoroso controllo e avrebbero dovuto comportare una sensibile riduzione del contenzioso, quale era, ed è, obiettivamente alimentato dagli accertamenti di natura indiziaria.

Nel quadro della problematica dell'evasione — prosegue il relatore — si colloca il disegno di legge, che propone, in definitiva, l'abrogazione della cosiddetta pregiudiziale tributaria; questo provvedimento ha già originato un vasto dibattito e contrastanti opinioni ed il relatore, certo che una discussione altrettanto ampia si svolgerà in Parlamento, ritiene per il momento di doversi limitare ad osservazioni marginali.

Una prima considerazione riguarda l'esistenza di un sistema penale tributario strettamente collegato al diritto tributario, ma non per questo autonomo e distinto dal sistema penale generale; tale sistema penale tributario non nasce certamente oggi ma risale al momento in cui il legislatore ha ritenuto che l'illecito fiscale potesse essere, in talune ipotesi, qualificato altresì come reato. Ci si deve, in questa ottica, chiedere se la pregiudiziale tributaria sia compatibile con il sistema penale generale oppure, al contrario, non rappresenti un eccessivo allontanamento da tale sistema, pregiudicando, per i tributi diretti e per l'IVA, la rapidità dell'applicazione delle sanzioni penali (che, d'altra parte,

dovrebbero anch'esse essere riviste, ciò che può essere fatto, peraltro, anche in seguito).

Il senatore Beorchia si sofferma quindi a commentare le norme di legge che hanno attinenza al problema della pregiudiziale tributaria (articolo 21 della legge n. 4 del 1929; articolo 35 della legge n. 1 del 1956; articolo 252 del testo unico sulle imposte dirette del 1958) e due sentenze della Corte costituzionale (n. 32 del 1968 e n. 8 del 1973) che hanno trattato di questo argomento, rammentando poi che l'abolizione della regola della pregiudizialità dell'accertamento tributario rispetto al giudizio penale era già stata prevista nei progetti di legge delega della riforma tributaria del 1967 e del 1969 e che in sede di dibattito parlamentare, poi conclusosi con l'approvazione della legge n. 825 del 1971, fu deciso di conservare il sistema previsto dalla legge n. 4 del 1929, che ha stabilito appunto tale pregiudizialità.

Il disegno di legge prevede la concentrazione nello stesso processo del giudizio penale e della controversia tributaria, basando, secondo quanto contenuto nella relazione ministeriale, tale scelta sul terreno processuale, pur riconoscendo che sussiste anche l'alternativa di modificare il penale sostanziale. Il senatore Beorchia ritiene, comunque, che affidando ai tribunali la controversia tributaria non ne esca indebolita, ma anzi rafforzata, la tutela giurisdizionale del contribuente-imputato.

Passando all'articolo 2, l'oratore sottolinea l'introduzione della condizione di procedibilità dell'avviso di accertamento, che diviene avviso di reato e che deve essere preceduto dall'invio al contribuente di un questionario su dati ed elementi essenziali all'accertamento. Egli ritiene al riguardo che la questione debba essere maggiormente approfondita e che si debbano prevedere più precise garanzie per il contribuente ed individuare forme più adeguate del previo contraddittorio.

In ordine poi alla decorrenza della riforma proposta con il disegno di legge, il senatore Beorchia rileva che l'aumento dell'organico della magistratura previsto nel provvedimento e la costituzione di sezioni incaricate dalla trattazione dei reati in materia tri-

butaria richiederanno certamente tempi non brevi di attuazione, con il rischio, quindi, di frustrare le finalità del provvedimento stesso per il ritardo nell'allestimento delle strutture.

L'oratore si domanda poi se la nuova disciplina possa applicarsi ai rapporti già in essere e alle dichiarazioni relative ad un periodo di tempo nel quale vigeva un diverso sistema contenzioso, e cioè la pregiudiziale tributaria, ricordando però come l'articolo 20 della legge n. 4 del 1929 sancisca il principio della ultrattività delle disposizioni penali in materia finanziaria.

Concludendo, ritiene che il disegno di legge meriti una positiva attenzione e si dichiara certo che i problemi che esso comporta saranno affrontati con la consapevolezza del loro notevole interesse e rilievo; al provvedimento, egli aggiunge, potranno, in ogni caso, anche essere apportati miglioramenti e modificazioni.

Discutendosi sul miglior modo di proseguire i lavori, il senatore De Carolis reputa necessario un rinvio per approfondire le relazioni. Su ciò concorda il senatore Li Vigni, il quale fa tuttavia presente la necessità della partecipazione alla discussione di rappresentanti di ambedue i Ministeri interessati, e cioè anche di quello delle finanze. Il senatore Visentini esprime anzi l'avviso della necessità della presenza dello stesso Ministro delle finanze, trattandosi di discutere un problema connesso con tutta la politica tributaria. In particolare, egli osserva, non si possono abbandonare i sistemi di accertamento su base documentale e ritornare agli accertamenti presuntivi ed applicare poi, sulla scorta di accertamenti di quest'ultimo tipo, delle sanzioni penali. Il senatore Rizzo chiede che venga acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura sullo schema del disegno di legge governativo. Il presidente Viviani avverte che farà presente al Ministro delle finanze l'esigenza prospettata di una sua presenza alle Commissioni riunite ed invita il sottosegretario Speranza a fare il possibile per l'acquisizione del ricordato parere del Consiglio superiore della magistratura. Il senatore Grassini sente il dovere di informare che il Ministro delle finanze si è dovuto

recare all'estero per trattare i difficili problemi relativi alla modifica della normativa dell'IVA in applicazione della VI direttiva comunitaria.

Il senatore Pazienza, rilevato che se fosse stato sufficientemente celere il contenzioso presso le Commissioni tributarie non si sarebbe forse posto il problema della presentazione dell'attuale disegno di legge — che solleva a suo parere notevoli perplessità — chiede che il Ministero delle finanze riferisca sull'entità e sui tempi della trattazione delle controversie promosse presso i vari gradi delle Commissioni tributarie.

Il senatore Nencioni sottolinea come il disegno di legge comporti una grossa svolta nella politica giuridico-penale, introducendo una sorta di regime « del sospetto », diverso da quel regime della certezza nei presupposti dell'inizio dell'azione penale, quale si desume dalla stessa Costituzione.

Il sottosegretario Speranza, dichiarato che il Governo è consapevole della complessità e della delicatezza del provvedimento e dopo aver espresso l'avviso che il Ministro delle finanze non mancherà di fare il possibile per seguire i lavori delle Commissioni riunite, fornisce assicurazioni circa la trasmissione alle Commissioni stesse del richiesto parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Viviani avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi per il seguito dell'esame del disegno di legge mercoledì 6 dicembre, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 11,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Darida.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio** » (1362).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il presidente Murmura informa che presso l'ufficio di segreteria della Commissione è depositato un ampio materiale bibliografico e documentario in tema di cura e di riabilitazione dei paraplegici, a disposizione dei commissari che intendano consultarlo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore Treu il quale, dopo avere sottolineato che l'attenzione della Commissione dovrebbe estendersi anche ad altre categorie di soggetti bisognosi della solidarietà nazionale, come ad esempio coloro che sono stati colpiti dalla poliomelite, si chiede se esistono ulteriori provvedimenti sulla disciplina di siffatta materia.

Il senatore De Matteis, nel manifestare l'assenso della sua parte politica al provvedimento, puntualizza che esso limita le provvidenze solo a quei soggetti che abbiano contratto infermità per cause di servizio.

Replica brevemente il senatore Treu per precisare che la sua considerazione anche in riferimento a quest'ambito, più limitato, resta valida: esistono infatti i ciechi per servizio ed altri soggetti che hanno contratto menomazioni in servizio, a favore dei quali occorrerebbe disporre adeguate provvidenze.

Interviene quindi la relatrice Gabriella Gherbez la quale, richiamandosi a quanto già ha avuto modo di sottolineare nella precedente seduta, afferma che sarebbe auspicabile una soluzione organica e globale in ordine ai problemi dei soggetti portatori di *handicap*. Forniti quindi ulteriori chiarimenti circa la portata delle norme in esame e precisato che giacciono presso il Parlamento altri progetti di legge che per motivi di bilancio non vengono posti in discussione, presenta un emendamento all'articolo 1 tendente ad elevare da 25 milioni a 40 milioni e da 15 a 25 milioni le indennità previste nell'articolo stesso. Presentati quindi ulteriori emendamenti agli articoli 2, 3 e 6, conclude auspi-

cando che il Governo fornisca dati in ordine al numero dei soggetti interessati al disegno di legge.

In attesa del parere della 5^a Commissione sul disegno di legge e sui nuovi emendamenti, il seguito dell'esame viene rinviato.

« **Ordinamento delle autonomie locali** » (1098);

« **Ordinamento del governo locale** » (1135), d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri;

« **Nuovo ordinamento delle autonomie locali** » (1331), d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri;

« **Legge-quadro per l'istituzione dei comprensori** » (1383), d'iniziativa dei senatori Spadolini ed altri;

Disegno di legge costituzionale: « Soppressione dell'Ente autonomo territoriale provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione di attuazione della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione » (1384), d'iniziativa dei senatori Spadolini ed altri;

« **Riforma delle autonomie locali** » (1394), d'iniziativa del senatore Ba'bo.

« **Norme per le associazioni consortili di comuni e province e per la programmazione economica e territoriale comprensoriale** » (126), d'iniziativa dei senatori Modica ed altri.

« **Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali** » (125), d'iniziativa dei senatori Maffioletti ed altri;

« **Disciplina del controllo sugli organi e sugli atti degli enti locali** » (785), d'iniziativa del senatore Mancino;

« **Interpretazione autentica dell'articolo 160 del testo unico della legge comunale e provinciale** » (992), d'iniziativa del senatore Murmura.

« **Aggiornamento degli importi relativi ai limiti di competenza degli organi deliberanti dei comuni e delle province di cui alla legge 9 giugno 1947, n. 530** » (863), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Istituzione della provincia di Vibo Valentia** » (83), d'iniziativa del senatore Murmura.

— e della **petizione n. 148.**

(Esame e rinvio).

Il presidente Murmura informa che in ordine ai provvedimenti all'esame è stato approntato il seguente materiale di documentazione: fascicolo predisposto dall'ufficio informazioni parlamentari; materiale documentario approntato dal Servizio studi; rac-

colte di contributi monografici, a cura della segreteria della Commissione; volume sulla « Riforma dell'amministrazione locale » (Torino, 1978); resoconti stenografici dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla configurazione dei compiti degli enti locali. Tale materiale sarà distribuito ai componenti della Commissione.

Riferisce quindi il senatore Mancino. Dopo essersi richiamato ai precedenti storici dell'ordinamento delle autonomie locali, il relatore osserva che la disputa ideologica sulla opportunità di dare vita all'istituto regionale, prima, e i diversi ordinamenti sulla conservazione in vita o meno delle province, poi, hanno rinviato nel tempo la presentazione di iniziative legislative capaci di farsi carico, oltre che del significato, del ruolo e della rilevanza delle singole regioni nel complesso e contraddittorio panorama politico e istituzionale del Paese, nonchè della esigenza di far viaggiare i convogli degli enti locali non più sui binari morti della incomunicabilità dei poteri dello Stato, ma sul tracciato di una linea convergente con il più generale sistema costituzionale che comprende i comuni, le province, e le regioni quali parti essenziali di un corpo unico e indivisibile dello Stato.

Le profonde contraddizioni sociali collegate al passaggio del Paese dalla fase agricola a quella industriale e l'attuazione delle regioni hanno postulato una programmazione liberata dalle sperimentazioni di laboratorio e concepita non più come una materia da far gestire da una struttura pubblica, ma come un metodo permanente di riferimento per ciascun livello di governo capace di qualificare tutto un ordinamento e tutti i rapporti che vi si innestano. Dagli anni '70 in poi il dibattito istituzionale ha registrato un salto di qualità, in quanto si è fatto carico del problema non più di stabilire quali funzioni potessero essere attribuite agli enti locali ed alle regioni ma di affidare al Governo centrale compiti essenziali di programmazione degli obiettivi di sviluppo generale, di indirizzo e di coordinamento; al Parlamento, di legiferare per principi ed agli altri livelli di governo di riconoscere ogni altra funzione di rappre-

sentanza e di esponenzialità degli interessi generali della comunità locale. Così ribaltata, prosegue il senatore Mancino, la strategia istituzionale mette in moto energie di rifondazione dello Stato-ordinamento, puntando decisamente su un metodo che vuole che i comuni, l'ente intermedio e le regioni siano considerati livelli di Governo parivalenti che concorrono al pari del governo centrale, anche se in forme varie e differenziate e per ambiti territoriali definiti, allo sviluppo generale del paese.

I progetti di legge all'esame della Commissione si muovono in questa ottica e consentono di introdurre il dibattito, sulle cui conclusioni nutre fondate speranze di larghissima convergenza tra le forze politiche.

La spinta verso migliori dimensioni istituzionali — continua il relatore — si registra più forte dagli inizi degli anni '70 e denuncia la insufficienza delle odierne strutture comunali ed ancor più di quelle provinciali: non a caso la esigenza di una struttura mediana fra comune e regione si diffonde a spese di una provincia priva di funzioni di governo generale e talvolta contraddetta da una dimensione territoriale non rispondente alle esigenze di realizzazione di un piano di sviluppo integrale a maglie relativamente strette.

Tra comuni, comunità montana, comprensori, unità varie di servizi sociali e province si è però determinata una sorta di incomunicabilità organica e strutturale e quindi di difficoltà a dar vita a rapporti collaborativi, non superate neppure con l'avvento delle regioni le quali hanno fatto uso della delega con parsimonia ed incertezza con il risultato di caratterizzare in chiave fortemente amministrativa la propria attività. D'altra parte la creazione di organismi comprensoriali non è riuscita a costruire un nuovo sistema funzionale anche se occorre riconoscere che le iniziative legislative regionali hanno almeno rotto l'immobilismo concettuale preesistente in materia.

Dopo avere ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha attribuito molte ed essenziali funzioni ai comuni ed una qualche competenza alle province ed alle comunità montane, in parti-

colare fa presente che nel delicato settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, mentre da un lato si è operata un'ardita allocazione delle relative funzioni in testa ai comuni, dall'altro si è riconosciuto il potere della regione di indicare e di imporre la zonizzazione nella quale i piccoli comuni dovranno unirsi in forma associativa fra di loro. Questa anticipazione dà un segno di marcia della strategia riformista in tema di poteri locali. Infatti il rapporto tra comuni, ente intermedio o nuova provincia, loro forme associative e regioni non può essere immaginato come un rapporto caratterizzato dalla separatezza delle rispettive funzioni. Per altro il modello di amministrazione tratteggiato dagli statuti regionali si caratterizza per essere fondato sulla programmazione, sui principi di partecipazione, sulla collegialità delle scelte e delegato agli enti locali per lo svolgimento concreto dei piani.

Affermato quindi che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 delinea i fondamenti di uno stato delle autonomie, ove la programmazione economica mette in movimento i diversi livelli istituzionali, il senatore Mancino osserva che alla assunzione di precise responsabilità di governo dell'economia sono chiamati il governo centrale, le regioni e gli enti locali, i quali diventano livelli parivalenti di determinazione e di gestione del modello di sviluppo della società.

Perdendo la programmazione i suoi connotati di funzione connessa a materia, essa si eleva a metodo che coinvolge l'intero sistema istituzionale. La sommatoria di esigenze territorialmente individuata non fa la programmazione la quale, se non può calare dall'alto, non può nemmeno lievitare in frammentarie prospettazioni di fabbisogni locali; anche i livelli di programmazione acquistano importanza e il passaggio da una programmazione a maglie larghe (determinazione degli obiettivi) ad una a maglie meno larghe (determinazione di programmi regionali di sviluppo) ad una a maglie fitte (progetti esecutivi di sviluppo) costituisce lo spartiacque dei diversi interventi tra di loro armonizzabili mentre il rifiuto di con-

cepire la programmazione come funzione fa perdere all'ente intermedio la fuorviante vocazione programmatica che ne ha giustificato sino ad oggi la nascita attraverso i comprensori d'origine regionale. Aver rovesciato addosso ai comuni, osserva il senatore Mancino, una serie nuova di responsabilità ed avere rinviato ad una fase successiva una più organica identificazione del ruolo dell'ente intermedio, ha voluto significare anche una scelta di campo molto precisa, risultato di una valutazione complessiva delle forze politiche dello Stato, di progressivo deperimento di apparati istituzionali preposti al coordinamento, al controllo ed alla gestione dell'intervento pubblico del sistema economico e sociale.

Il relatore fa quindi presente che c'è sostanziale concordanza sulla politicità degli enti che compongono il sistema del governo locale e sulla flessibilità nella identificazione delle funzioni, anche se spartiacque sembra essere diventata la linea che riserva allo Stato e alle regioni, poche, essenziali e irrinunciabili funzioni ed attribuisce il resto agli enti locali, particolarmente ai comuni. Convergenza di vedute c'è anche sulla opportunità che il nuovo sistema di governo locale si apra a moderne forme associative e di cooperazione.

Soffermandosi quindi ad illustrare i regimi speciali dell'amministrazione comunale previsti dal progetto governativo, passa ad osservare che le aree montane, secondo il progetto di legge della Democrazia cristiana, sono soggette a recepire un modello organizzativo peculiare che consiste nell'associare in via obbligatoria i comuni montani per il governo organico delle comunità.

Il progetto comunista prevede la costituzione di unità associative comunali per la gestione coordinata dei servizi sociali, sanitari, culturali e di altro ordine. Forme di cooperazione stabilite tra i comuni per fronteggiare esigenze per le quali non sia necessario istituire strutture associative specifiche; convenzioni per la utilizzazione di servizi gestiti da altri comuni e loro aziende. Dopo aver rilevato che comuni e province sono enti territoriali autonomi i quali più che partecipare all'attuazione dei fini costituzionali di pro-

mozione morale, civile, culturale, sociale ed economica dei cittadini — come si legge nella relazione al testo governativo — provvedono al governo delle rispettive comunità, il senatore Mancino afferma che i profondi mutamenti avvenuti nella società impongono una riconsiderazione del significato stesso delle autonomie locali.

Osservato poi che dalla proposta comunista emerge una linea tendenziale verso l'accorpamento dei piccoli comuni a determinare la quale però, ad avviso del senatore Mancino, varrebbe la pena di confermare l'adesione delle popolazioni interessate mediante apposito *referendum*, il relatore afferma che convergenti sono le proposte relative all'attribuzione di funzioni agli enti locali in materia di sviluppo economico, di assetto territoriale, dei servizi sociali e sanitari. Soffermandosi quindi a dar conto degli ulteriori aspetti dei disegni di legge all'esame, passa a trattare il problema della provincia su cui le forze politiche sono divise. Su di essa pende la spada di Damocle di una proposta soppressiva avanzata dal gruppo repubblicano.

Considerato che i comuni non potrebbero costituire l'unità di base della programmazione regionale, la proposta repubblicana riconosce nel comprensorio, ente di secondo livello, la capacità di razionalizzare e di coordinare le scelte dei comuni rispetto ai programmi regionali: ai fini della programmazione il livello comunale è impraticabile e quello regionale troppo distante.

Il comprensorio, prosegue il relatore, in quelle regioni ove è stato creato, resta un organo formalmente regionale e a questo tipo di organo sono state mosse varie censure. Infatti l'autorità che l'ente intermedio potrebbe ricevere dal fatto d'essere espressione diretta di sovranità popolare darebbe dignità di grande rilievo, secondo il senatore Mancino, all'opera necessaria di mediazione fra istanze locali e di dimensioni regionali.

Svolte talune considerazioni sulla necessaria armonizzazione tra comunità montane e province, in ordine ai problemi della pianificazione, passa a trattare il tema dei controlli. Osserva anzitutto che la disciplina dei controlli amministrativi sugli atti degli enti locali, appare superata alla luce della fun-

zione di governo generale che hanno progressivamente assunto, soprattutto negli ultimi anni i comuni, nonché della profonda innovazione ingenerata dall'attuazione delle Regioni.

Il fondamento del controllo deve risiedere nell'esigenza che gli atti resi dagli enti locali siano conformi a leggi o posti in essere senza urtare contro orientamenti della politica generale del paese o della regione, nell'ambito del cui territorio l'ente locale si trova ad operare.

Sorge, nel contesto dei rilievi fatti e dello svolgimento non più occasionale dei rapporti regioni-enti locali, l'esigenza che il controllo sugli atti di tali enti e lo stesso controllo sugli organi siano svolti in modo da rispettare l'autonomia dei poteri locali. In particolare il controllo sugli atti non può essere generalizzato ma deve avvenire su atti fondamentali. Inoltre il controllo deve estendersi agli atti selettivi di atti fondamentali. Inoltre il controllo deve estendersi agli atti selettivi di atti fondamentali quali sono indubbiamente quelli selezionati dall'amministrazione nel contesto di un piano o di un programma più generale. Ricondotto così a poche, tassative categorie di atti, il controllo che, pure deve segnare una svolta nella lodevole tendenza a responsabilizzare sempre più gli amministratori e a rendere sempre più diretto il legame tra eletti ed elettori, non deve rimanere neutrale ed indifferente di fronte a centinaia o migliaia di provvedimenti. È stato perciò ipotizzato, limitato nel tempo e con una procedura rapidissima, l'istituto della richiesta di esame all'organo di controllo, da parte di un terzo dei componenti del consiglio ovvero di un numero di consigli di quartiere o di consigli comunali, che, rispettivamente, il comune e la provincia determineranno con propri atti.

Soffermandosi quindi sulle varie forme di controllo (di legittimità, di merito, sostitutivo ed ispettivo), il senatore Mancino afferma che le norme relative alla responsabilità degli amministratori degli enti locali debbono essere ispirate ai principi fissati dalla Costituzione negli articoli 28, 97 e 103.

Conclude quindi richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che il riordino

dei poteri locali e la disciplina del governo locale rappresentano esigenze insopprimibili.

Il presidente Murmura rivolge un vivo ringraziamento al senatore Mancino per la documentata ed approfondita relazione svolta.

Il sottosegretario Darida preannuncia la presentazione di emendamenti al testo a suo tempo proposto dal Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 novembre, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna. Avverte inoltre che la seduta, già convocata per venerdì 17, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,50.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Mazzola.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Schietroma avverte che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta avanzata nella precedente seduta, ha chiamato la Commissione ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 1291 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

Dà quindi mandato alla Sottocommissione pareri di riunirsi con la partecipazione dei capigruppo per predisporre uno schema di parere, che sarà esaminato in una prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle forze armate** » (141).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge, rinviata nella precedente seduta.

Il rappresentante del Governo, sciogliendo la riserva precedentemente espressa, dichiara di accettare l'ordine del giorno presentato dai senatori Pasti, Amadeo, Peluso (0/141/1/4).

La Commissione approva quindi separatamente i due articoli del nuovo testo predisposto dal relatore ed il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: « **Gestione degli organismi che nell'ambito dell'amministrazione della difesa espletano attività di protezione sociale in favore del personale e dei loro familiari** ».

« **Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia** » (1205).

(Approvazione).

Il relatore De Zan illustra il disegno di legge, inteso a rendere meno precario il funzionamento dell'Ordine militare d'Italia, attraverso una riduzione del numero dei membri del Consiglio dell'organo.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Mazzola, la Commissione approva il disegno di legge composto da un articolo unico.

« **Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia** » (400-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Il sottosegretario Mazzola interviene brevemente per fornire alcuni dati sulle modifiche apportate al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, secondo la richiesta avanzata nella precedente seduta dai senatori Cerami ed Amadeo.

Vengono quindi approvate le singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti** » (564).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge, rinviata nella precedente seduta.

Il sottosegretario Mazzola, sciogliendo una precedente riserva, dichiara di accettare l'ordine del giorno presentato dai senatori Margotto e Donelli (0/564/1/4).

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge: viene approvato in un nuovo testo, per effetto del quale fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1979, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri. È convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione dei quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia** » (1296);

« **Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia** » (1130), d'iniziativa del senatore Schietroma;

« **Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento dei limiti di età** » (1049), d'iniziativa del senatore Della Porta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Giust, relatore sul disegno di legge n. 1296, illustra le modifiche a tale provvedimento da lui presentate in un nuovo testo distribuito all'inizio della seduta.

Tali modifiche concernono essenzialmente uno slittamento tecnico al 31 marzo 1979 della applicazione della legge n. 804, miglioramenti del trattamento pensionistico spettante agli ufficiali che cessano dal servizio in applicazione della predetta legge, un diverso meccanismo per i trattamenti in servizio a domanda che tien conto dei criteri, dell'età e degli incarichi già occupati e, infine, l'inserimento di quanto previsto dal disegno di legge n. 1049 con opportune correzioni.

Segue una discussione nella quale intervengono i senatori Pasti (che esprime alcuni rilievi sull'articolo 1 e sull'articolo 3, per ciò che concerne la misura dell'indennità di aeronavigazione ivi prevista), Signori (che rileva l'esigenza di trovare una larga intesa in Commissione sul testo da presentare all'Assemblea) e Margotto, il quale — premesso che la normativa in esame deve essere intesa essenzialmente a finalità di efficienza delle forze armate e rispondere ad esigenze di carattere generale — sottolinea un certo disagio suscitato dalla parzialità e settorialità delle proposte contenute nello stesso testo originario del disegno di legge n. 1296, disagio che non sembra attenuato a seguito delle nuove proposte del relatore Giust.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Tolomelli e Signori e ripetuti interventi del presidente Schietroma e del sottosegretario Mazzola (che si esprime favorevolmente in linea di massima sulle proposte del relatore Giust) nonché del senatore Donelli (il quale evidenzia il problema della utilizzazione a fini dell'amministrazione civile degli ufficiali collocati in aspettativa), il senatore De Zan rileva che, nonostante gli encomiabili sforzi del relatore Giust, la Commissione appare incerta e divisa nei suoi orientamenti di fondo riguardo al disegno di legge n. 1296, per cui non è pensabile che il provvedimento stesso possa concludere il suo iter parlamentare nei due rami del Parlamento prima della fine dell'anno, termine che coincide con l'entrata in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il senatore De Zan prospetta quindi la possibilità della presentazione di un disegno di legge composto di un articolo unico che sospenda i collocamenti in aspettativa per riduzio-

ne di quadri, da effettuare ai sensi della legge n. 804, sino al 30 giugno 1979. Lo slittamento di sei mesi consentirebbe una valutazione più meditata degli effetti provocati dalla predetta legge sulla situazione degli ufficiali delle forze armate.

Il relatore Giust, aderendo alla soluzione prospettata dal senatore De Zan, dichiara che presenterà il disegno di legge inteso a sospendere l'applicazione della legge n. 804 sino al 30 giugno 1979, nella giornata di domani alla Presidenza del Senato ed auspica che il provvedimento sia assegnato alla Commissione in sede deliberante per consentire una rapida approvazione e una tempestiva trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Dichiarano di concordare con la pronunciata iniziativa del relatore Giust, unendosi all'auspicio da questi formulato, i senatori Tolomelli, Pasti, Amadeo e il presidente Schietroma.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 22 novembre, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, esclusi i disegni di legge già approvati e con inclusione, in sede referente, del disegno di legge n. 677 (Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri).

La seduta termina alle ore 13,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Vice Presidente
Renato COLOMBO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Carta.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento)** » (1418).

(Esame e rinvio).

Il senatore Spezia, relatore alla Commissione, illustra il provvedimento di variazione al bilancio dello Stato (terzo per il corrente esercizio) che riguarda principalmente l'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quale si prevede un aumento degli stanziamenti di oltre 500 miliardi, la metà dei quali destinata ad investimenti nell'Italia meridionale; dopo aver illustrato gli aspetti salienti del programma di investimenti in questione, il senatore Spezia conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Carta illustra un emendamento a norma del quale il limite di buoni ordinari del Tesoro — che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 — è stabilito nella somma di lire 58.000 milioni.

Il senatore Scutari esprime qualche perplessità su alcune voci di variazione, come ad esempio l'aumento delle spese per gli straordinari al personale del Ministero delle poste o l'incremento dello stanziamento per Ministeri, come l'agricoltura, per i quali si dovrebbe invece applicare una riduzione, in ragione del trasferimento di competenze alle Regioni. Chiede anche di sapere se i maggiori stanziamenti per i lavori pubblici siano stati preventivati tenendo conto delle esigenze regionali in materia.

Il senatore Basadonna chiede al rappresentante del Governo maggiori delucidazioni tra l'altro in ordine al problema degli investimenti nel settore edilizio e nel Mezzogiorno.

Il senatore Bacicchi si sofferma anch'egli su tale argomento, con particolare riferimento alla politica portuale. In tema di straordinari al personale giudica eccessivo l'aumento proposto e chiede al Governo di sapere se esso sia determinato in misura tale da coprire violazioni di legge in materia. Altri chiarimenti richiesti riguardano lo stanziamento

a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra, già sciolta per legge, e lo stanziamento per l'ANAS.

Dopo che il relatore ha brevemente replicato agli oratori intervenuti, il sottosegretario Carta rileva che il provvedimento di variazione presenta il pregio di incrementare gli investimenti nel settore dei lavori pubblici, dando precedenza alle spese per le quali sono pronti progetti esecutivi; assicura inoltre che sono state effettuate riunioni con le Regioni, in particolare per i progetti aventi carattere interregionale. Dopo aver fornito ragguagli sui compensi straordinari al personale dei Ministeri, dichiara che per il Ministero dell'agricoltura deve tenersi conto degli impegni di natura comunitaria ai quali esso è chiamata a far fronte.

Il senatore Bacicchi sollecita ai quesiti posti risposte esatte, alle quali subordina l'eventuale presentazione di emendamenti in Assemblea; analoga dichiarazione viene resa dal senatore Finessi. Il senatore Bacicchi si dichiara inoltre contrario ad una eventuale richiesta di relazione orale. Intervengono quindi i senatori Cifarelli, Colella, Bollini ed il presidente Colombo.

Su richiesta del sottosegretario Carta, la seduta viene sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, viene ripresa alle ore 11,45).

Il sottosegretario Carta ribadisce le ragioni che militano a favore di una sollecita approvazione delle norme in esame: in particolare, ricorda che si tratta di interventi in opere per le quali è possibile procedere immediatamente agli appalti; per quanto riguarda gli stanziamenti destinati al lavoro straordinario si tratta di pagare prestazioni in larga parte già rese a fronte delle quali c'è una giustificata aspettativa da parte degli interessati.

Infine fa presente che la disposizione di cui all'articolo 20 presuppone anch'essa un'approvazione sollecita, e comunque entro l'anno, del provvedimento di variazione.

Per quanto riguarda l'aumento dell'assegnazione in favore dell'ONIG, osserva che si tratta di somme dovute al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Dopo che il presidente Renato Colombo ha dato lettura del parere della 8ª Commissione, il senatore Bacicchi propone di emendare l'articolo 5 al fine di rendere esplicita la destinazione della somma in aumento al Fondo nazionale ospedaliero.

Il relatore si associa alla richiesta del senatore Bacicchi e presenta un emendamento che, all'articolo 5, dopo le parole: « in favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » aggiunge le seguenti altre: « in relazione alle somme dovute al Fondo nazionale ospedaliero ».

Il senatore Bacicchi preannuncia successivamente la presentazione di un emendamento, al secondo comma dell'articolo 7, in base al quale l'autorizzazione di spesa di 2 miliardi viene assegnata, quale contributo speciale, anzichè alla Regione Marche, alla Amministrazione provinciale di Ancona.

Sempre il senatore Bacicchi sollecita chiarimenti sulle ragioni che hanno condotto all'aumento della somma da rimborsare all'ANAS per le rate di mutuo scadenti il 1º gennaio 1978.

Su richiesta del sottosegretario Carta, la seduta viene nuovamente sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, viene ripresa alle ore 13,15).

Il sottosegretario Carta fa presente, per quanto riguarda il contributo speciale di cui all'articolo 7, secondo comma, che esso, sulla base delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, deve essere assegnato alla Regione, la quale lo destinerà poi alle finalità previste dal primo comma dell'articolo 7.

Per quanto riguarda la questione relativa alle somme da rimborsare all'ANAS per le rate di mutuo in scadenza, il Sottosegretario si riserva di informare il Ministero dei lavori pubblici.

Il presidente Renato Colombo avverte che il seguito dell'esame proseguirà nella prossima settimana al fine di acquisire più precisi elementi di informazione sulle cause che giustificano l'aumento delle somme da rimborsare all'ANAS.

La seduta termina alle ore 13,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Franca Falcucci.

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che il disegno di legge concernente la seconda Università di Roma e le altre Università del Lazio potrebbe essere posto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta di giovedì pomeriggio. In tal caso il senatore Faedo, relatore sull'anzidetto provvedimento, dovrà essere autorizzato a chiedere di riferire oralmente all'Assemblea. Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » (1433).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore Lombardini svolge un ampio intervento per esporre talune perplessità nascenti dalla formulazione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge di cui si propone la conversione.

Tali preoccupazioni hanno origine dal fatto che tali articoli prevedono un passaggio in ruolo di determinate categorie di personale in modo più o meno automatico. A suo avviso, una volta caduto il principio della esclusiva possibilità di ingresso in ruolo attraverso il concorso pubblico nazionale, si potrebbe finire per giungere a periodiche e frequenti immissioni in ruolo, *ope legis* o attraverso concorsi riservati, sotto la pressione di interessi di masse più o meno ampie di personale universitario.

Da tali preoccupazioni nasce la proposta di mutare l'intero meccanismo della legge, prefigurando un effettivo periodo di transizione, che potrebbe durare fino all'anno accademico 1984-85, nel corso del quale sia meccanicamente fissata una serie di concorsi, per un numero di posti definito e con scadenze precise, ai quali possa partecipare il personale attualmente interessato al decreto-legge; tale personale, nel frattempo, potrebbe essere inquadrato in ruoli ad esaurimento, che non si dovrebbero in alcun modo confondere con i ruoli che saranno creati con il presente provvedimento.

Dopo una precisazione del presidente Spadolini in ordine alla natura non docente del ruolo degli aggiunti universitari, l'oratore prosegue illustrando la sua proposta di disciplinare nella legge il sistema di attribuzione del punteggio ai vari concorrenti, sistema nel quale si potrebbe anche tener conto dei titoli didattici degli stessi, in modo che sia data una certa soddisfazione alle situazioni di fatto attualmente esistenti.

Ribadito il pericolo che per il futuro siano richiesti nuovi concorsi riservati per l'accesso ai ruoli dell'Università, precisa che il meccanismo da lui proposto consentirebbe di evitare le disparità di trattamento tra le varie categorie di personale e che tale meccanismo potrebbe essere affiancato dalla previsione di un automatico inserimento nei vari ruoli delle pubbliche amministrazioni per tutti coloro che non riuscissero a vincere i concorsi da espletare nella fase transitoria. Per quanto specificamente riguarda i contrattisti propone che, fino alla conclusione del regime di transizione, si proceda a un rinnovo automatico dei contratti.

Conclude facendo appello alla esigenza di preoccuparsi esclusivamente del funzionamento della futura Università italiana, senza cedere alla tentazione di recepire le pressioni corporative o ai timori riguardanti l'ordine pubblico.

Dopo che il relatore, senatore Cervone, ha ricordato che il rinvio di vari problemi, nascenti dall'articolo 3, consentirà di tener conto anche delle osservazioni del senatore Lombardini, si passa all'esame dell'articolo

4, in ordine al quale il relatore stesso dà conto delle diverse opinioni esistenti, illustrando i vari commi del medesimo e i vari problemi scaturenti dalle singole disposizioni. In particolare propone di sospendere la discussione di tutte quelle disposizioni che, disciplinando il pieno tempo dei professori associati, si collegano al più generale problema del pieno tempo del personale docente dell'Università.

Successivamente il senatore Schiano illustra un proprio emendamento tendente ad unificare le disposizioni del primo periodo del primo comma e dell'intero secondo comma, con contemporanea soppressione del riferimento ai professori incaricati stabilizzati.

Su tali proposte intervengono i senatori Brezzi, Salvucci, Plebe, Masullo, Urbani, Lombardini e il relatore Cervone, nonché il sottosegretario Franca Falcucci ed il presidente Spadolini.

Successivamente si svolge un dibattito in ordine alla necessità di richiedere che gli assistenti ordinari, che dovranno essere inquadrati nel ruolo dei professori universitari associati, abbiano maturato due anni di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1978-1979. A tale discussione partecipano i senatori Bernardini, il relatore, il sottosegretario Franca Falcucci ed il presidente Spadolini.

Prende quindi la parola, sempre in ordine all'emendamento Schiano, il senatore Trifogli, il quale dopo aver aderito all'emendamento stesso e dopo aver dichiarato di nutrire perplessità di fondo riguardo ad ogni forma di inquadramento *ope legis*, si sofferma sul problema della distinzione tra incaricati stabilizzati ed incaricati non stabilizzati, distinzione che a suo avviso nasce da criteri puramente cronologici e non corrisponde necessariamente ai meriti scientifici dei singoli soggetti. Si sofferma quindi ad illustrare taluni suoi emendamenti che, in ordine a tale problema, propongono, anche in attuazione di talune sentenze degli organi della giustizia amministrativa, di parificare, in qualche modo, le due categorie ai fini dell'inquadramento nel ruolo degli associati.

Intervengono sull'emendamento Schiano anche i senatori Bernardini (ad esso favorevole), Faedo (che accenna alla differenza fra facoltà e facoltà in ordine all'attività degli incaricati), Masullo (favorevole al mantenimento dei due anni di incarico per l'inquadramento degli assistenti), Mitterdorfer, Salvucci e Plebe (che prospettano lievi modifiche all'emendamento) e Maravalle (su tali modifiche).

Il senatore Buzzi, con adesione del relatore, propone il rinvio della prosecuzione dell'esame dell'articolo 4, per ulteriori approfondimenti in conseguenza delle perplessità espresse dal Gruppo democristiano circa la formulazione dell'emendamento Schiano che richiede due anni di incarico nell'anno accademico 1978-79 per l'inquadramento *ope legis* degli assistenti nella fascia degli associati (in rapporto alla differente formulazione adottata dal Governo).

A favore della proposta si dicono il senatore Trifogli e il relatore; in senso contrario si esprimono i senatori Maravalle (il quale sottolinea che le perplessità espresse dal Gruppo democristiano ineriscono a un emendamento sostanzialmente concordato fra le forze politiche) e Bernardini (per il quale la pausa di riflessione richiesta, in considerazione dei nessi che legano i diversi commi dell'articolo, comporta in pratica l'accantonamento di questo nella sua interezza; fa presente inoltre che le soluzioni adottate dal decreto-legge non corrispondono agli accordi precedentemente intercorsi fra le forze politiche).

Intervengono anche i senatori Brezzi (sul collegamento tra l'articolo 4 e il primo comma dell'articolo 12) e Urbani: quest'ultimo, segnalata l'opportunità che su punti qualificanti, come quello dell'inquadramento *ope legis* negli associati, la Commissione assuma una posizione il più possibile unitaria, auspica che i primi due commi dell'articolo 4 vengano approvati nella formulazione proposta dal senatore Schiano, salva la possibilità di incontri fra le forze politiche che, attraverso l'ulteriore approfondimento del punto in questione, consentano di pervenire

alla stesura di emendamenti concordati da presentare in Assemblea.

Il relatore, replicando, fa presente che la pausa di riflessione richiesta dal Gruppo democristiano ha carattere essenzialmente tecnico, e non politico, ed essa inerisce solo ai commi dell'articolo 4 concernenti l'inquadramento *ope legis* negli associati, mentre sui commi dal settimo in poi, riguardanti la diversa materia dell'inquadramento previo giudizio di idoneità, l'esame potrebbe proseguire.

Infine, il presidente Spadolini, ricordato il criterio procedurale concordato per cui sarebbero rimaste accantonate le norme su cui qualsiasi Gruppo avesse espresso riserve politiche o richiesto un approfondimento (anche se nella fattispecie si tratta di disposto normativo precedentemente concordato), e riscontrato il mancato assenso del Gruppo democristiano alla soluzione più sfumata prospettata dal senatore Urbani, delibera di rinviare il seguito dell'esame dell'articolo 4. Resta aperta — conclude il Presidente, con rilievi dei senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Maravalle — la questione più generale di definire un ritmo di attività della Commissione che, senza ridimensionare la portata del lavoro parlamentare, si avvalga, per lo scioglimento dei nodi più rilevanti, degli opportuni contatti fra le forze politiche della maggioranza.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Fontana.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Ulteriore integrazione di spesa per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po** » (1432), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Gusso il quale, richiamati i precedenti provvedimenti legislativi che hanno previsto stanziamenti per la costruzione di ponti stabili sul Po in sostituzione dei vecchi ponti in chiatte, fa presente che il disegno di legge in discussione reca un ulteriore stanziamento di 3 miliardi per il completamento del ponte di Polesella, in avanzato stato di esecuzione. Il finanziamento in questione intende sopperire agli aumenti di costo, rispetto alle previsioni originarie, derivanti dalla lievitazione dei prezzi e da altri oneri. Il relatore conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge.

Apertasi la discussione, prende la parola il senatore Mingozzi il quale, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, formula l'auspicio che il finanziamento recato dal disegno di legge possa essere l'ultimo e consentire l'effettivo completamento delle opere in corso.

Interviene successivamente il senatore Tonutti, il quale dichiara il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il sottosegretario Fontana, dopo aver ricordato le cause che hanno determinato il ritardo nel completamento del programma di costruzione dei ponti ed in particolare l'incidenza dei meccanismi della revisione prezzi, per modificare i quali si sta approntando un apposito disegno di legge, sollecita la Commissione ad approvare il provvedimento in discussione.

Si passa quindi all'esame dei due articoli: sono approvati nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Infine il disegno di legge è approvato nel complesso.

La seduta termina alle ore 10,20.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice** » (233), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri;

« **Modifica delle norme che fissano il vincolo di indivisibilità dei fondi agrari, di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817** » (248), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri;

« **Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà diretto-coltivatrice** » (296);

« **Norme per lo sviluppo della agricoltura e dell'impresa diretto-coltivatrice** » (658), d'iniziativa dei senatori Pegoraro ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Macaluso invita il relatore a riassumere la tematica emersa durante il dibattito rinviato nell'ultima seduta del 10 maggio dello scorso anno.

Il relatore Foschi — dopo aver esposto in sintesi le finalità dei primi tre disegni di legge (evidenzia, fra l'altro, la complessa problematicità posta dall'ipotesi, prevista nel disegno di legge n. 233, di estendere il diritto di prelazione anche in presenza di fondi appartenenti a società, nonché l'obiettivo del disegno di legge n. 296 di introdurre una maggiore razionalizzazione e funzionalità nel testo delle leggi n. 590 del 1965 e numero 817 del 1971), si sofferma a sottolineare i punti particolarmente caratterizzanti del disegno di legge n. 658, il cui contenuto è stato già ampiamente preannunciato alla Commissione dallo stesso presentatore senatore Pegoraro. Tale proposta di legge, aggiunge l'oratore, si occupa in particolare della tutela dell'attività agricola (programmazione, per grandi periodi, dei terreni destinati all'agricoltura), della soppressione

della Cassa per la formazione della proprietà contadina (è previsto il trasferimento delle funzioni e del personale alle regioni) e della prelazione. Precisamente, si modificano e si integrano le predette leggi n. 590 e 817, tendendo a definire i soggetti della prelazione agraria, specie per quanto concerne i confinanti; si incentiva, fra l'altro, la vendita dei terreni ai coltivatori della terra, rendendo contestualmente vantaggioso l'acquisto da parte di terzi non coltivatori; si introducono modifiche al diritto di successione per evitare il frazionamento delle maglie poderali.

Ribadito quindi — riprendendo quanto da lui già in precedenza affermato — che il problema della prelazione agraria è strettamente collegato al contesto più generale dei provvedimenti legislativi in favore dell'agricoltura e, preso atto, che taluni provvedimenti auspicati sono già divenuti realtà (ricorda il « quadrifoglio », l'associazionismo dei produttori agricoli, il recupero delle terre incolte e la stessa riforma dei patti agrari, per la quale rinnova l'auspicio di una sollecita approvazione dell'altro ramo del Parlamento), il relatore pone l'accento sulle difficoltà che il nostro paese incontra nel reperire risorse finanziarie per gli investimenti produttivi e per rendere operante lo stesso diritto di prelazione agraria.

Enuclea successivamente i principali punti sui quali, a suo avviso, l'istituenda Sottocommissione dovrebbe basare i propri lavori: definire chiaramente i confinanti aventi diritto; evitare che la terra in vendita vada a finire a chi non ha la qualifica di imprenditore a titolo principale; ripristinare adeguate risorse al rifinanziamento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice (il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha salvaguardato questo istituto nel cui consiglio di amministrazione sono stati inseriti rappresentanti delle Regioni); calmierizzazione del mercato fondiario; revisione delle norme sulla successione; migliore puntualizzazione delle disposizioni sul riscatto.

Il relatore Foschi conclude dichiarandosi favorevole all'istituzione di una Sottocommissione il cui lavoro dovrebbe procedere

anche con il conforto del parere della Commissione affari costituzionali.

Ad avviso del senatore Colleselli sarebbe più opportuno che la Commissione affari costituzionali desse il proprio parere sul testo unificato che predisporrà la Sottocommissione, più che sui singoli disegni di legge.

La Commissione infine delibera di istituire una Sottocommissione — i cui lavori saranno coordinati dal relatore Foschi — con l'incarico di redigere un testo risultante dall'unificazione dei quattro disegni di legge.

Il presidente Macaluso invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Istituzione del Parco nazionale delle dolomiti bellunesi** » (404), d'iniziativa dei senatori Cifarrelli ed altri;

« **Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali** » (511), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri. (Rinvio dell'esame).

Il senatore Mazzoli, relatore alla Commissione, ritiene che, prima d'iniziare l'esame dei disegni di legge, sarebbe opportuno ed utile accertare gli intendimenti, a breve termine, del Governo circa la presentazione di una sua proposta di legge quadro sui parchi nazionali, di cui, in diverse occasioni, sono stati anticipati taluni contenuti.

Peraltro, egli aggiunge, l'urgenza di procedere al più presto all'approvazione di una normativa quadro in tale materia deriva dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, il quale, all'articolo 83, prevede che la disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve venga definita con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Per portare a positiva conclusione l'esame delle varie proposte, ravvisa l'esigenza di una ampia documentazione sulla situazione esistente in altri paesi europei ed extra europei con riferimento agli aspetti tecnici, amministrativi e giuridico-istituzionali che caratterizzano la gestione dei parchi nazionali. Conclude dichiarando di ritenere indispensabile, al fine di una aggiornata e valida disciplina legislativa, di non limitarsi a studiare « a tavolino » e di eseguire dei sopralluoghi che consentano una valutazione diretta delle realtà esistenti in

altri paesi per la tutela del patrimonio naturale.

Il presidente Macaluso fa presente di condividere quanto prospettato dal relatore e sottolinea l'esigenza che il Governo segua attentamente il dibattito parlamentare su questi temi sui quali dare ogni contributo anche per quanto riguarda strumenti di documentazione. Invita quindi il relatore Mazzoli ad individuare alcuni paesi nei quali siano state realizzate valide ed avanzate esperienze da valutare e confrontare per la normativa da predisporre.

Anche il senatore Sassone dichiara di concordare pienamente con il relatore ed auspica che il Governo presenti sollecitamente un proprio disegno di legge.

Il senatore Colleselli ricorda che potrebbero essere utilizzate le risultanze della indagine conoscitiva svolta in materia nella precedente legislatura e lo stesso dibattito a suo tempo svoltosi sulla proposta legislativa concernenti le Dolomiti bellunesi. Un sopralluogo potrebbe essere compiuto in queste ultime o nella stessa vicina Jugoslavia.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

*Presidenza del Presidente
de' COCCI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Aliverti.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Vendita a peso netto delle merci** » (1366).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre.

A nome del Gruppo comunista il senatore Pollidoro, ricordata la lunga inerzia governativa che non ha consentito fino ad oggi la regolamentazione della materia, si dichiara in linea di massima favorevole; tuttavia a suo avviso il disegno di legge andrebbe emendato in alcune sue norme — anche secondo i suggerimenti del relatore, senatore Carboni — per assicurare ai consumatori ed agli operatori la migliore trasparenza nella formazione dei prezzi e la massima correttezza dell'attività commerciale; conclude dichiarandosi disponibile ad accogliere le proposte di modificazione comunque volte a migliorare l'attuale formulazione, nonchè ad associarsi ad un'eventuale richiesta al Presidente del Senato per l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Interviene nel dibattito il senatore Bonino; dato atto al relatore dell'ampiezza e della puntualità dell'esposizione svolta nella scorsa seduta osserva che, in mancanza di una visione generale dei termini del problema — visione che solo la consultazione con tutte le parti interessate può consentire — il disegno di legge non può essere adeguatamente esaminato; aggiunge che numerose disposizioni contenute nel provvedimento, e in particolare gli articoli 2, 4, 5 e 6, appaiono tali da richiedere un approfondito esame ai fini di una formulazione più chiara nonchè allo scopo di evitare eccessi di delegazione amministrativa al Governo; conclude dichiarandosi favorevole alle finalità moralizzatrici del provvedimento e ribadendo l'esigenza, prima di concluderne l'esame, di ascoltare le categorie interessate.

Segue il senatore Fabbri, a nome del Gruppo socialista italiano; ricorda che il problema in esame è stato già affrontato nel disegno di legge n. 361 di cui è primo firmatario e si dichiara pienamente favorevole alla abolizione della vendita a tara per merce; a suo avviso peraltro il meccanismo delineato nel provvedimento per l'introduzione del nuovo sistema lascia adito a vive perplessità; ritiene pertanto auspicabile deliberare intanto la soppressione delle vendite a tara per merce, salvo poi dar vita ad un meditato provvedimento sulle restanti norme contenute nel disegno di legge.

Successivamente il Presidente prospetta l'opportunità che il relatore e i senatori Bonino, Fabbri e Pollidoro costituiscano un Comitato ristretto con l'incarico di ascoltare in via informale tutte le categorie interessate e di cercare un accordo sulle disposizioni che hanno suscitato perplessità.

Seguono interventi del senatore Pollidoro, del relatore Carboni e del sottosegretario Aliverti il quale si dichiara, a nome del Governo, pienamente disponibile ad esaminare ogni proposta di modificazione utile a migliorare il testo del provvedimento.

Infine la Commissione aderisce alla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente
CENGARLE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Piccinelli.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 575, 710, 711 E 809, CONCERNENTI LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO

Il senatore Deriu, relatore sui disegni di legge in titolo, informa la Commissione sullo stato dei predetti provvedimenti. In particolare, ricorda che circa un anno fa venne costituita una Sottocommissione per procedere alla redazione di un testo unificato delle quattro proposte. In vista di tale obiettivo il relatore aveva già elaborato un testo che, ottenuto l'assenso di massima dell'allora ministro Tina Anselmi, si riservava di sottoporre alla valutazione della Sottocommissio-

ne. Tale testo tuttavia non venne presentato in quella sede poichè nel frattempo il nuovo Ministro del lavoro e della previdenza sociale aveva dichiarato più volte che intendeva affrontare il problema della riforma del collocamento innanzi tutto tramite la presentazione di un disegno di legge di sperimentazione (in alcune province e per taluni settori). Stando così le cose, per quanto ovviamente sia la Sottocommissione che la Commissione possono continuare l'esame dei disegni di legge (il disegno di legge n. 575 non è stato peraltro ritirato dal Governo), pare opportuno attendere la presentazione di tale provvedimento sperimentale che dovrebbe naturalmente precedere quello di riforma generale del collocamento. Prega quindi il presidente Cengarle di sollecitare il Ministro del lavoro a presentare con la massima urgenza il preannunciato disegno di legge.

La Commissione concorda con quanto dichiarato dal senatore Deriu. Il presidente Cengarle, ricordate le comunicazioni da lui rese al riguardo nella seduta del 10 ottobre scorso, prende atto della richiesta, che provvederà a trasmettere oggi stesso al ministro Scotti.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1125, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA IN AGRICOLTURA

Il senatore Garoli sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge numero 1125, concernente norme in materia di previdenza in agricoltura, sottolineando che la soluzione del problema non può ulteriormente essere rimandata.

Il Presidente prende atto della richiesta.

PER UN DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO SCOTTI IN MERITO ALLE MODALITA' PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI PER GLI SCONTI SUI MEDICINALI

Il senatore Garoli, ricordato che il ministro Scotti ha ritenuto opportuno informare la Commissione dell'orientamento del Governo sul problema in oggetto indicato, sot-

tolinea l'opportunità di aprire un dibattito su tali comunicazioni anche alla luce dell'intervista (apparsa sulla stampa) rilasciata dal Presidente della Farindustria che costituisce una rigida presa di posizione delle imprese farmaceutiche sul problema dell'estinzione dei debiti contratti per gli sconti sui medicinali.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Piccinelli, prendendo atto della decisione della Commissione, assicura che informerà il ministro Scotti.

IN SEDE REFERENTE

« **Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici** » (1390).

(Esame e rinvio).

Riferisce favorevolmente il senatore Talamona. L'oratore svolge innanzi tutto una analisi delle varie fasi che hanno portato prima alla costituzione e poi allo scioglimento dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF).

Ricorda, in particolare, che con l'abolizione degli sconti farmaceutici il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 1976, ebbe ad esaminare anche il problema dello scioglimento dell'UANSF e della garanzia del posto di lavoro ai suoi dipendenti, dando mandato al Ministero del lavoro di istituire una Commissione interministeriale per la soluzione del problema. La predetta Commissione, in considerazione dei compiti assolti dal personale, compiti che con l'entrata in vigore della riforma sanitaria passeranno alle Regioni (pur senza mutare la loro natura), ritenne che la soluzione più opportuna era quella di trasferire all'INAM tutti i dipendenti dell'UANSF assunti entro il 31 dicembre 1976. Il relatore prosegue quindi la sua esposizione commentando dettagliatamente il contenuto dell'articolo unico del disegno di legge che recepisce le conclusioni individuate dalla predetta Commissione. Il provvedimento è da condividersi anche se è necessario riflettere sull'opportunità di apportare talune modi-

fiche. In particolare, si tratta di valutare il problema della sistemazione del personale anche presso le Casse mutue provinciali di Bolzano e di Trento (prevedendo l'esclusione in questo caso del requisito della conoscenza della lingua tedesca); la sorte, inoltre, del personale che risulta essere stato assunto dopo il 1° gennaio 1977; la posizione del personale distaccato presso l'UANSF da parte di enti assistenziali (quali l'ENPAS e l'INADDEL) ma non inserito nei ruoli di detti enti.

Forniti quindi alcuni dati sul personale in questione (al 31 dicembre 1976 risultano in servizio 2.809 dipendenti), il relatore conclude sottolineando che il disegno di legge non è certo un provvedimento di carattere assistenziale e propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per dar modo ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di vagliare adeguatamente le proposte di modifica che si renderanno opportune.

Dopo interventi dei senatori Ferralasco (favorevole al rinvio) e Coppo, la Commissione accoglie la richiesta del relatore.

« **Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza** » (1339), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Proseguendosi nell'esame del disegno di legge, viene costituita una Sottocommissione con l'incarico di approfondire la portata del provvedimento. Della Sottocommissione presieduta dal relatore Romei, sono chiamati a farne parte due senatori per i Gruppi della Democrazia cristiana e comunista ed un senatore per ogni altro Gruppo.

Accogliendo inoltre la proposta del senatore Romei si dà sin d'ora mandato alla predetta Sottocommissione di procedere, qualora intervenga la prescritta autorizzazione del Presidente del Senato, ad audizioni informali dei rappresentanti della Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, della CIDA, della Confindustria, dell'INTERSIND, dell'ASAP e della CONFAPI.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Istituzione del Servizio sanitario nazionale** » (1291), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 12^a Commissione). (Seguito e conclusione dell'esame).

La relatrice Codazzi presenta e illustra una nuova proposta di parere, sostituiva di quella presentata nella seduta dell'8 novembre (che viene ritirata). Con tale proposta, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge, si invita la Commissione sanità a tener presente l'opportunità che: 1) siano assicurate l'unicità e l'omogeneità degli indirizzi e degli interventi nel campo del controllo dell'applicazione delle norme nell'ambiente di lavoro; 2) sia garantita la piena utilizzazione delle esperienze e competenze del personale dei disciolti enti compresi quelli di assistenza malattia anche per il rafforzamento dell'attività ispettiva ai vari livelli; 3) sia promossa in concreto la responsabilizzazione delle parti sociali nei confronti dei problemi di igiene, sicurezza, prevenzione nei luoghi di lavoro; 4) sia prevista la possibilità di un grado di ricorso avverso i provvedimenti dell'ufficiale di polizia giudiziaria da parte sia dell'impresa che del lavoratore.

Per quanto riguarda il personale, inoltre, nella proposta di parere si sottolinea l'esigenza di una regolamentazione unica per tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale, e viene evidenziata infine l'opportunità che, in considerazione della delicatezza ed importanza di tale Servizio, siano previste « regolamentazioni concordate » intese ad assicurare continuità al Servizio stesso.

Dopo che il senatore Fermariello (che condivide la proposta) ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la proposta di parere favorevole (senza osservazioni) da lui presentata nella seduta dell'8 novembre, la Commissione dà mandato alla senatrice Codazzi di trasmettere alla Commissione di merito il parere favorevole, con le osservazioni da lei predisposte.

La seduta termina alle ore 11,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il Ministro della sanità Tina Anselmi.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione del Servizio sanitario nazionale** » (1291), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Cravero prospetta l'opportunità che l'esame degli articoli concernenti la prevenzione (da 20 a 24) sia accantonato in attesa di acquisire l'annunciato parere della Commissione lavoro.

Dopo interventi dei senatori Del Nero e Ciacci — il quale ultimo, pur essendo in linea di principio assolutamente contrario ad ulteriori dilazioni, concorda eccezionalmente, considerata la specifica competenza della Commissione lavoro in materia — la Commissione accoglie l'anzidetta proposta.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 25.

Il senatore Pinto illustra una serie di emendamenti, rispettivamente ai commi terzo, quarto, sesto e settimo.

Il senatore Del Nero illustra un emendamento, al terzo comma, tendente a precisare espressamente che l'erogazione dell'assistenza da parte del personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale comprende anche quella ostetrica.

Il senatore Costa propone invece di invertire, allo stesso comma, l'ordine delle parole « personale dipendente o convenzionato »

premettendo il termine « convenzionato » a « dipendente ».

Il relatore Cravero si dichiara contrario agli emendamenti presentati dal senatore Pinto e Del Nero (in quest'ultimo caso perchè ritiene infondata la preoccupazione da cui muove l'emendamento, rientrando certamente, a suo giudizio, l'assistenza ostetrica in quella specialistica) mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda quello del senatore Costa.

Il ministro Tina Anselmi concorda. Il relatore Merzario condivide il parere espresso dall'altro relatore, salvo per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Costa, al quale è invece contrario.

La Commissione respinge quindi tutti gli emendamenti presentati al terzo comma: quello del senatore Pinto, con l'astensione del Gruppo della democrazia cristiana, quello del senatore Del Nero, dopo un dibattito nel quale intervengono, in senso favorevole all'emendamento, i senatori Sparano, Simona Mafai de Pasquale e Ciacci ed, in senso contrario, il senatore Pinto.

Accolto quindi un emendamento del senatore Pinto al quinto comma — che elimina il requisito della « adeguatezza » relativamente alla motivazione della ricusazione — concordato con i relatori, la Commissione respinge i restanti emendamenti del senatore Pinto, dopo un intervento del senatore Costa tendente a precisare che l'erogazione dell'assistenza medico-specialistica, prevista dal sesto comma, è effettuata presso gli ambulatori dell'unità sanitaria locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori ed istituti convenzionati, ai sensi della legge.

Accolti quindi gli articoli 26, 27 e 28 nel testo proposto dalla Sottocommissione (che introduce talune modifiche formali al corrispondente testo del disegno di legge), si passa all'esame dell'articolo 29.

Il relatore Merzario illustra un emendamento al secondo comma, proposto dalla Sottocommissione, tendente ad inserire due nuove lettere, dopo la lettera *f*), nelle quali si precisa la competenza della legge statale anche in ordine alla regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scien-

tifici nonchè in ordine alla revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 752. La Commissione accoglie l'anzidetto emendamento nonchè l'articolo così modificato.

Il relatore Cravero illustra due emendamenti proposti dalla Sottocommissione al primo comma dell'articolo 30: il primo precisa che i sette esperti designati dal Ministro della sanità che, fra gli altri, compongono il Comitato competente ad esprimere il parere sul prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, possono essere scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario stesso; il secondo eleva da tre a cinque gli esperti designati dalle Regioni, nell'ambito del Comitato.

Accolti gli anzidetti emendamenti nonchè l'articolo così modificato, si passa all'articolo 31.

Il relatore Cravero, a nome della Sottocommissione, ritira un emendamento destinato a sostituire il primo comma con un nuovo comma da cui risulta che il servizio sanitario nazionale disciplina l'informazione scientifica dei farmaci.

Il senatore Rampa, dal canto suo, solleva talune perplessità interpretative circa il carattere esclusivo e meno del compito riconosciuto al servizio sanitario nazionale in ordine all'informazione scientifica sui farmaci dal primo comma dell'articolo. Dopo talune precisazioni fornite dal senatore Ciacci e dal ministro Tina Anselmi, (secondo i quali tale compito non ha carattere esclusivo), il senatore Rampa si riserva di presentare a questo specifico riguardo un eventuale emendamento in Assemblea.

Il senatore Bellinzona illustra un emendamento tendente a sostituire il secondo e terzo comma con un nuovo comma che stabilisce il divieto di propaganda e di pubblicità di tutti i medicinali con ogni mezzo, ivi compresa la stampa e la radiotelevisione, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina ge-

nerale dei farmaci di cui al precedente articolo 29. Su invito dei relatori, il senatore Bellinzona ritira l'emendamento con espressa riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione accoglie quindi l'articolo senza modifiche, dopo aver respinto un emendamento al primo comma del senatore Pinto (che fa proprio l'emendamento precedentemente ritirato dal relatore Cravero a nome della Sottocommissione).

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si apre un breve dibattito sull'opportunità o meno di attendere il parere della Commissione giustizia, che dovrebbe riguardare, particolarmente, gli articoli da 33 a 35. Dopo che il ministro Tina Anselmi ha fornito alcune precisazioni sulla portata dei tre articoli menzionati, dopo interventi contrari ad un accantonamento del presidente Ossicini, del relatore Merzario, e dei senatori Rampa e Ciacci — il quale manifesta disappunto per l'intempestività con la quale pervengono i pareri dalle Commissioni — si conviene di procedere, restando salva l'eventualità di un coordinamento finale.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 33, si passa all'articolo 34, al quale è proposto un emendamento dal senatore Costa tendente ad aggiungere, al quinto comma, dopo le parole « ospedali generali » le parole « o gli istituti convenzionati ». Dopo interventi della senatrice Mafai De Pasquale, del senatore Rampa, del relatore Merzario, che invita il proponente a ritirare l'emendamento e del ministro Tina Anselmi, contrario all'emendamento, il senatore Costa ritira l'emendamento. Il presidente Ossicini fa presente che del contenuto dell'emendamento si potrà tener conto eventualmente in sede di coordinamento.

Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 34 e non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 35, si passa all'articolo 36. Il senatore Minnocci illustra un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Il senatore Rampa presenta un emendamento al primo comma, tendente a sostituire le parole « al solo aspetto terapeutico » con quelle « alle sole prestazioni di carattere sanitario ». Il senatore Sparano osserva che al testo dell'articolo dovrebbe essere

introdotto un emendamento al fine di specificare la necessità che vengano adottate garanzie scientifiche per comprovare l'efficacia terapeutica delle acque termali. Il senatore Roccamonte auspica la modifica dell'articolo nel senso di comprendere in esso una mappa nazionale delle aziende termali, la classificazione degli stabilimenti e un concorso nella spesa degli assistiti indigeni per il soggiorno nel luogo di cura.

Dopo interventi dei senatori Pinto, Ciacci e del senatore Minnocci, che specifica che non intende, con l'emendamento presentato, incentivare una fruizione dei servizi termali a scopo turistico, il relatore Merzario invita il senatore Minnocci a ritirare l'emendamento presentato, rilevando che esso rischia di ampliare troppo i casi di utilizzazione dell'istituto e di introdurre un notevole aggravio finanziario. Il ministro Tina Anselmi invita il senatore Minnocci a ritirare l'emendamento presentato, che comporta un incremento nella spesa; parimenti invita il senatore Rampa a ritirare il suo, mentre fa presente al senatore Roccamonte che quanto da lui proposto è materia di competenza delle Regioni. Il senatore Minnocci ed il senatore Rampa ritirano gli emendamenti.

Si passa quindi all'articolo 37: viene dichiarato decaduto, per assenza dei presentatori, un emendamento dei senatori Gatti ed altri. Su proposta del senatore Rampa la Commissione conviene di accantonare l'esame dell'articolo 38, dopo che il relatore Merzario ne ha illustrato la portata, per permettere un momento di riflessione.

All'articolo 39 viene accolto, senza discussione, un emendamento della Sottocommissione, con alcune modifiche dei relatori, alla lettera *b*) del terzo comma, tendente ad ammettere la possibilità che l'insegnamento venga svolto da personale ospedaliero anche non medico e che le strutture a direzione ospedaliera abbiano funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Viene quindi accolto l'articolo 39, nel testo modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 40 e 41, si rinvia l'esame dell'articolo 42 alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Vice Presidente

RAMPA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la sanità Vecchiarelli e per il lavoro e la previdenza sociale Piccinelli.

La seduta ha inizio alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione del Servizio sanitario nazionale** » (1291), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Su proposta del senatore Giudice, la Commissione concorda di riformulare, in sede di coordinamento, il disposto della lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 39, al fine di chiarire meglio il significato dell'emendamento apportatovi nella seduta antimeridiana.

Prima di riprendere l'esame degli articoli concernenti la prevenzione, accantonati nella seduta antimeridiana, il presidente Rampa dà lettura del parere della Commissione lavoro. Il sottosegretario Piccinelli, dopo aver commentato favorevolmente tale parere, preannuncia un emendamento governativo all'articolo 21, relativamente alla materia dei servizi ispettivi.

Intervengono i senatori Ciacci, favorevole al mantenimento del testo approvato dalla Camera, Pinto, contrario ad alcune valutazioni emerse nel parere della Commissione lavoro, Rapposelli che osserva come il problema del personale abbia un'importanza prioritaria, Romei, Del Nero e il relatore Merzario, che si dichiara favorevole al mantenimento del testo del disegno di legge e che auspica la sollecita presentazione del preannunciato emendamento da parte del Ministro del lavoro, anche se sarebbe stato più opportuno che il ministro Scotti si fosse fatto carico di manifestare le preoccupazioni di cui è

portatore presso la Commissione lavoro in sede di formulazione del parere.

Dopo che il presidente Rampa ha riassunto i termini del dibattito, si passa all'esame dell'articolo 20 — concernente l'attività di prevenzione — favorevoli i senatori Pittella, Bellinzona, Carnesella, Ciacci, Pinto e il relatore Merzario.

Il senatore Roccamonte illustra un emendamento alla lettera *a*) del primo comma, tendente ad escludere che i collaudi vengano effettuati da parte delle Unità sanitarie locali. Dopo interventi contrari dei senatori Rapposelli, Simona Mafai de Pasquale, Bellinzona, Ciacci, Del Nero, del relatore Merzario e del sottosegretario Vecchiarelli, il senatore Roccamonte ritira l'emendamento.

Il senatore Romei illustra un emendamento, sempre alla stessa lettera *a*) del primo comma, al fine di specificare che i compiti di prevenzione vengano svolti con la collaborazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il senatore Del Nero invita il presentatore a ritirare l'emendamento, che potrebbe trovare una collocazione più opportuna nell'articolo 21. Il senatore Romei ritira l'emendamento.

Il senatore Romei illustra un emendamento alla lettera *b*) del primo comma, tendente a stabilire che la conoscenza dei dati accertati in sede di prevenzione venga diffusa mediante gli strumenti informativi previsti dall'articolo 27 del disegno di legge. Favorevoli il relatore ed il Governo, l'emendamento è accolto.

Il senatore Pinto illustra un emendamento alla lettera *c*), sempre del primo comma, tendente a sostituire la parola « formulazione » con l'altra « individuazione ». Dopo interventi del presidente Rampa, dei senatori Del Nero e Pittella e del relatore Merzario, il senatore Pinto modifica l'emendamento presentato sostituendovi la parola « indicazione ». Favorevoli il relatore ed il Governo, l'emendamento è accolto.

Alla lettera *d*) del primo comma, favorevoli il relatore ed il Governo, è accolto, con una modifica formale, un emendamento del senatore Romei, tendente ad inserire la previsione della comunicazione delle caratteri-

stiche tossicologiche delle sostanze presenti nel ciclo produttivo.

Il senatore Roccamonte ritira un emendamento alla lettera f), soppressivo dell'inciso: « secondo le modalità previste nei regolamenti dei singoli Comuni ».

Il senatore Pinto illustra un emendamento aggiuntivo di un comma dopo il primo, tendente a prevedere che le attività menzionate nel primo comma siano attribuite ai comuni, che le svolgono attraverso le USL. Su invito del presidente Rampa, il senatore Pinto ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, ove se ne manifestasse la necessità in relazione alla definizione che verrà data alle Unità sanitarie locali.

Dopo che il senatore Bellinzona ha ritirato un emendamento tendente ad escludere, al 2° comma, la tutela del segreto industriale, viene accolto l'articolo 20 nel testo così modificato.

Accantonati, per essere esaminati nella seduta di domani, gli articoli 21, 22, 23 e 24, si passa all'esame dell'articolo 42. Ad esso vengono presentati tre emendamenti, dal senatore Pittella, dal senatore Del Nero e dai senatori Costa e Bellinzona, che sono illustrati dai presentatori, tendenti a regolamentare il regime degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico. Dopo interventi dei senatori Bellinzona, Ciacci, del relatore Merzario e del presidente Rampa, si decide di sospendere l'esame dell'articolo per permettere una migliore valutazione degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente
PRINCIPE

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2485 C., RECANTE: « NUOVI APPORTI AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PER LE GESTIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI — GEPI S.p.A. ».

Il deputato Rende, relatore per il parere, ricorda che, di fronte ad una richiesta della GEPI di oltre mille miliardi per lo svolgimento della sua attività nel prossimo triennio, il disegno di legge del Governo si limita a stanziare 180 miliardi per i programmi di intervento del secondo semestre dell'anno in corso, che saranno destinati ad investimenti in Basilicata e in Sardegna. In considerazione del carattere limitato del provvedimento, e delle gravi condizioni delle zone per le quali gli interventi sono previsti, propone che la Commissione esprima parere favorevole. È peraltro necessario un ulteriore approfondimento, al di là del provvedimento in esame, in ordine al rispetto da parte della GEPI del vincolo meridionalistico posto in via esclusiva dalla legge di riconversione industriale, sia per il passato sia anche e soprattutto per i programmi dei prossimi interventi. A tal fine, a suo avviso, è opportuno predisporre un'audizione, da parte della Commissione, dei dirigenti della GEPI, e ribadire con fermezza nel contesto del parere che la scelta meridionalistica della legge numero 675 va tenuta assolutamente ferma, indirizzando in via esclusiva al Mezzogiorno gli stanziamenti previsti dal disegno di legge in esame.

Dopo un intervento del senatore Scardacione, che concorda con le argomentazioni del relatore, prende la parola il senatore Giudice, il quale dichiara di essere contrario al provvedimento in esame. In primo luogo, infatti, non risulta provato che l'impegno della GEPI si sia finora rivolto prevalentemente a favore del Mezzogiorno; in secondo luogo, tale società non ha dimostrato di assolvere ai suoi fini statutari, consistenti nel risanamento delle aziende in difficoltà, con l'obiettivo preminente del mantenimento dell'occupazione. La GEPI ha invece utilizzato i finanziamenti pubblici per rilevare aziende cedute poi a poco prezzo a privati, che le hanno successivamente poste in liquidazio-

ne; in tal modo, approfittando dell'assenza istituzionale di un controllo da parte della Corte dei conti, lo Stato ha perduto diverse centinaia di miliardi ad esclusivo vantaggio di privati, senza che abbia avuto luogo nè il risanamento delle aziende nè il mantenimento dell'occupazione.

Il senatore Piscitello esprime forti perplessità sul contenuto del disegno di legge, non solo per i rilievi sulla gestione della GEPI svolti dal senatore Giudice, ma anche perchè in esso non vi è alcun riferimento ai programmi di intervento ai quali gli stanziamenti sono finalizzati. È dunque a suo avviso necessario, anche senza fermare l'iter del provvedimento, procedere all'audizione dei dirigenti della GEPI, secondo la proposta del relatore, per accertare la congruenza dei programmi di tale società alle finalità istituzionali, con particolare riferimento al risanamento delle società a partecipazione regionale della Sardegna e della Sicilia.

Il senatore Vignola concorda con la proposta del relatore di esprimere parere favorevole, in considerazione del carattere limitato e provvisorio del testo in esame; ritiene però anch'egli necessario ribadire nel parere l'esigenza che la GEPI rispetti il vincolo meridionalistico, e procedere all'audizione dei dirigenti della GEPI.

Il Presidente assicura che si farà carico di convocare quanto prima i dirigenti della GEPI per un'audizione in ordine ai rilievi sollevati nel corso della discussione, con particolare riferimento ai programmi di intervento previsti sia per il periodo considerato dal provvedimento in esame, sia per il periodo successivo. Tenuto conto poi delle osservazioni emerse nella discussione, e al di là dei giudizi negativi sulla gestione passata della GEPI, propone che la Commissione esprima sul disegno di legge un parere favorevole, dal quale emerga l'esigenza di rispettare in modo rigoroso la finalizzazione meridionalistica degli interventi.

La Commissione consente.

Il Presidente rinvia quindi alle prossime sedute la discussione sui pareri sui disegni di legge nn. 2433 C., recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », e 2496 C., recante:

« Finanziamento per l'esecuzione di un programma di intervento integrativo per il ri-classamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria dello Stato ».

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

1435 — « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale »: *parere favorevole con osservazione;*

alla 8^a Commissione:

1345 — « Modifica alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima », d'iniziativa dei senatori Maravalle ed altri: *parere favorevole con osservazione;*

alla 9^a Commissione:

404 — « Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi », d'iniziativa dei senatori Cifarelli ed altri: *parere contrario;*

511 — « Legge quadro per i parchi e le riserve naturali », d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri: *parere contrario;*

alla 12^a Commissione:

1291 — « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

1399 — « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

1423 — « Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali »: *parere favorevole*;

alla 10^a Commissione:

1313 — « Attuazione della direttiva 73/361 del 19 novembre 1973 del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attestazioni ed al contrassegno di funi metalliche, ganci e catene »: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 11^a Commissione:

1431 — « Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi », d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri: *parere favorevole*;

alla 12^a Commissione:

1291 — « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

La Sottocommissione ha adottato altresì la seguente deliberazione per il disegno di legge in stato di relazione:

1290-B — « Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

1407 — « Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

1423 — « Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali »: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 11^a Commissione:

1431 — « Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi », d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri: *parere favorevole con osservazioni*.

La Sottocommissione, inoltre, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge in stato di relazione:

1290-B — « Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 16 novembre 1978, ore 10

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

Giovedì 16 novembre 1978, ore 17,30

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Giovedì 16 novembre 1978, ore 17

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Giovedì 16 novembre 1978, ore 10 e 16

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 16 novembre 1978, ore 10

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Giovedì 16 novembre 1978, ore 10 e 16

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Giovedì 16 novembre 1978, ore 15

Licenziato dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30 del giorno 16-11-1978